1865

N° 149

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	

FIRENZE, Mercoledì 21 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2336 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la Legge della Pubblica Sicurezza che costituisce l'Allegato *B* della Legge del 20 scorso marzo;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Abbiamo approvato ed approviamo l'annesso Regolamento per la esecuzione della Legge della Pubblica Sicurezza che d'ordine Nostro sarà vidimato dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 18 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. Lamarmora.
G. Lanza.

(Attesi gli errori di stampa occorsi nella già seguita pubblicazione (nel maggio scorso) del Regolamento, il medesimo viene infra riprodotto.)

Regolamento per l'esecuzione della Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865.

Capo I del Titolo I.

Art. 1. Gli uffizi di questura sono stabiliti in quelle città capoluogo di provincia, la cui popolazione concentrata nella linea daziaria della città stessa superi i 60,000 abitanti.

Art. 2. La distribuzione del personale, l'ordinamento degli uffizi di pubblica sicurezza, i diversi rapporti tra questi ed il Ministero dell'Interno ed i registri che si debbono tenere, formano oggetto di speciali provvedimenti dello stesso Ministero.

È fatta però facoltà ai prefetti, in casi d'urgenza, di destinare temporariamente delegati di pubblica sicurezza in alcuni punti della provincia, riferendone al Ministero.

Art. 3. La spesa per fornire i locali di uffizio delle questure, degli ispettori di sezione e dei delegati, che a norma dell'articolo 3 della legge fossero ripartiti anche temporaneamente in varii punti della circoscrizione della provincia o del circondario, è a carico dello Stato.

È egualmente a carico dello Stato la spesa per la mobilia degli uffizi e per la riparazione o rinnovazione di essa.

Il Ministro dell'Interno determina le spese d'uffizio per gli uffizi di pubblica sicurezza.

Art. 4. Ai questori, agl'ispettori, ai delegati capi d'uffizio nei capoluoghi di provincia e di circondario, ed a quelli incaricati di reggere uffizio separato è assegnato a spese dello Stato conveniente locale per alloggio.

Quando la somministrazione dell'alloggio non possa essere fatta in natura, sono per tale titolo assegnate le seguenti indennità annue:

Al questore di Napoli	L.	2,000
Al questore di Firenze	»	1,200
Agli altri questori	»	1,000
Agl'ispettori e delegati capi di uffizio in Napoli	»	800
Agli stessi in Firenze	»	700
Agli stessi nelle altre città capoluogo di provincia	»	600
Ai delegati capi d'uffizio nel capoluogo di circondario ed a quelli ripartiti nei punti speciali della circoscrizione	»	400

Art. 5. L'alloggio degli uffiziali prenominati, o sia somministrato dal Governo, o sia per il medesimo corrisposta indennità, dev'essere possibilmente annesso, o quanto meno in prossimità della sede dell'uffizio rispettivo.

Art. 6. La qualità di uffiziale di pubblica sicurezza è anche attribuita al sindaco od a chi ne fa le veci nel caso preveduto dall'articolo 4 della legge, ed in questa qualità egli deve uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli altri uffiziali di pubblica sicurezza.

Art. 7. Per le nomine dei graduati e per la destinazione di questi e delle guardie di pubblica sicurezza provvede il regolamento speciale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8. L'azione delle autorità e degli uffiziali di pubblica sicurezza verso dell'arma dei Reali carabinieri si esercita per iscritto ed in forma di richiesta nel modo seguente:

Si designa,

1° La qualità dell'autorità o dell'uffiziale richiedente;

2° La richiesta;

3° Il comandante a cui è diretta la richiesta;

4° L'oggetto della richiesta;

5° La data e la firma.

Qualora per l'urgenza non fosse possibile l'immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, coll'obbligo a chi la fa di ridurla in inscritto al più presto possibile.

Queste richieste sono indirizzate al comandante dei carabinieri Reali del luogo in cui occorra siano eseguite.

Art. 9. Qualunque difetto di forma nelle richieste, di cui all'articolo precedente, non dà la facoltà ai carabinieri di rifiutarvisi: essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta.

Art. 10. Se il comandante l'arma dei carabinieri Reali, per ragione di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilità di aderire in tempo debito in tutto od in parte alla richiesta, deve prontamente riferirne all'autorità od all'uffiziale da cui la richiesta è partita.

Art. 11. Oltre i rapporti, di cui all'ultimo alinea dell'articolo 6 della legge, i Reali carabinieri debbono rimettere una relazione giornaliera ai prefetti e sotto-prefetti.

I Reali carabinieri debbono inoltre riferire agli uffiziali di pubblica sicurezza il risultato delle richieste da essi ricevute.

Art. 12. Le guardie particolari devono avere i seguenti requisiti:

a) Essere maggiore di età ed aver adempiuto agli obblighi della leva;

b) Saper leggere, e firmare il proprio nome;

c) Non essere stato condannato per crimine o per delitto portante pena maggiore di un anno di carcere, e di non essere stato condannato a qualunque pena per reato contro le proprietà o per frode;

d) Essere dichiarata persona onesta e dabbene con un atto di notorietà rilasciato dal sindaco.

Art. 13. Le guardie particolari riceveranno dal prefetto un decreto d'approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà, a benefizio delle quali prestano il loro servizio.

A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni e contravvenzioni, pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.

Art. 14. I prefetti possono revocare tali nomine, qualora venga a mancare taluno dei prescritti requisiti.

Art. 15. I giudici di mandamento, dopo la prestazione del giuramento per parte delle guardie, prescritto dal 2° alinea dell'articolo 7 della legge, stendono in calce al decreto del prefetto una dichiarazione, da essi sottoscritta, del tenore seguente:

« *Il giudice del mandamento di ..... dichiara* « *che N. N. (nome della guardia nominata) ha* « *prestato addì ..... il giuramento.* »

Art. 16. Queste guardie possono vestire quella divisa uniforme che sulla dimanda dei particolari sia stata dal prefetto approvata. La divisa dev'essere dissimile da quella dell'esercito o di altro corpo militare costituito e delle guardie di pubblica sicurezza.

Le guardie particolari per far uso d'armi lunghe da fuoco devono ottenere e pagare la licenza del porto d'armi.

Capo II del Titolo I.

Art. 17. Le attribuzioni ed i doveri degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza sono determinati dalla legge di pubblica sicurezza e dagli speciali regolamenti che li riguardano.

Art. 18. Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono indirizzare al sindaco in iscritto le richieste pel concorso della guardia nazionale, e devono indirizzare all'autorità superiore militare del luogo quelle per l'intervento della truppa.

Queste richieste debbono indicare il numero approssimativo di uomini necessario, il luogo e l'ora in cui la forza abbia ad intervenire.

Art. 19. Con la designazione di autorità militare superiore del luogo, s'intende:

« Nelle città sedi di un gran comando generale di dipartimento militare, il generale comandante del dipartimento;

Nei capoluoghi di divisione militare, il comandante della divisione militare;

Negli altri capoluoghi, il comandante di piazza o circondario. Dove non vi ha il comandante locale, s'intende l'uffiziale che ha il comando superiore della truppa. »

Art. 20. Nei casi che non ammettono dilazione, gli uffiziali fregiati del distintivo stabilito dall'articolo 19 della legge, od accompagnati da due Reali carabinieri o da due guardie di pubblica sicurezza, possono indirizzare richiesta anche verbale, da essere poscia ridotta nel termine più breve in iscritto, al comandante un corpo di guardia, od alla caserma più vicina, per ottenere l'appoggio della forza.

Art. 21. In qualunque caso di arresto che non sia la conseguenza di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'autorità, la forza armata e gli agenti di pubblica sicurezza devono sempre presentare la persona arrestata all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 22. Il nastro tricolore, del quale è parola nell'articolo 19 della legge, è di seta, della larghezza di 12 centimetri circa per i questori, gli ispettori e delegati di 1° classe, ed ha alle due estremità fiocchi in argento.

Per gli altri delegati e per gli applicati è in lana coi fiocchi pure in lana.

I questori fanno uso della sciarpa tricolore cinta al fianco.

Art. 23. La sospensione, di cui nell'articolo 21 della legge, viene inflitta dal prefetto con decreto motivato.

Collo stesso decreto è dichiarato se il funzionario, durante la sospensione, resti privato di tutto o solamente di una parte dello stipendio.

Capo I del Titolo II.

Art. 24. L'autorità governativa, di cui è parola nell'articolo 30 della legge, è il Ministro dell'Interno, al quale si possono far pervenire le istanze col mezzo dei prefetti.

Art. 25. Con le designazioni di armi da guerra fatte nell'articolo 30 della legge si comprende qualunque specie di armi da punta, da fuoco, da taglio, artiglieria, istrumenti da guerra ed anche la raccolta di parti delle armi stesse.

Così restano vietate, senza il prescritto permesso, le accolte di canne da fucile o pistola, baionette, lame di sciabola e simili.

Nella designazione di munizioni da guerra sono comprese non solo le palle e le polveri, ma anche le accolte di assise militari di qualunque genere, ed oggetti di buffetteria, di attendamento, di affusti da artiglierie e simili.

Art. 26. La denunzia, di cui è parola negli alinea 1° e 2° dell'articolo 31 della legge, deve essere fatta in carta bollata.

Nella medesima devono essere indicate la qualità, la quantità delle armi e il luogo ove esse sono depositate.

La denunzia dev'essere ripetuta ogniqualvolta si cambia la qualità, la quantità ed il luogo di ritenzione ossia il deposito delle armi.

Art. 27. È sempre in facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di procedere a visite in contraddittorio del denunziante per constatare la esattezza della denunzia.

Art. 28. Colui il quale ha fabbrica d'armi, o ne importa dall'estero, secondo la facoltà fatta dall'alinea 2° dell'art. 31 della legge, ove abbisogni di trasportarle da un luogo all'altro fuori dell'opifizio o negozio, deve darne preventivo avviso al prefetto.

S'intendono sempre escluse dalla fabbricazione e dalla introduzione dall'estero, senza speciale licenza del Ministero dell'Interno, le armi insidiose.

Il permesso della fabbricazione o della introduzione di armi insidiose non include quello di poterle smerciare nello Stato.

Art. 29. La licenza per porto d'armi è stampata conformemente al modulo N° 1 annesso al presente regolamento; essa è in carta da bollo.

Non può essere accordata a persone minori d'anni 16 ed a quelle che non giustifichino la loro buona condotta, mediante attestato di notorietà, di cui al N° 8 dell'art. 102 della legge comunale.

Art. 30. Il permesso di porto d'armi ha la durata di un anno dalla sua data.

Non è concesso se non mediante il pagamento delle tasse stabilite dalla legge.

È sempre revocabile dal prefetto per motivi di pubblica sicurezza.

Art. 31. La qualità di ascritto alla guardia nazionale non esime dall'obbligo del permesso del porto d'armi fuori di servizio.

Art. 32. Le licenze di cui è parola nell'art. 32 della legge sono valide soltanto nel territorio del comune dalla cui autorità di pubblica sicurezza sono concesse.

Art. 33. Nel concedere siffatte licenze, l'autorità locale deve curare che non si espongano oggetti che offendano il pudore od il buon costume, ovvero che destino ribrezzo o spavento; deve parimenti vegliare che non si abusi dell'altrui credulità e che non ridondi, specialmente dalle esposizioni di animali selvaggi o feroci, pericolo per la sicurezza delle persone, esigendo in questi casi le occorrenti precauzioni e cautele.

Art. 34. L'autorità di pubblica sicurezza è in obbligo di vegliare che ogni edifizio stabile o provvisorio, destinato a teatro od a pubblico spettacolo, offra tutte le possibili garanzie di solidità.

Art. 35. In esecuzione dell'alinea dell'art. 32 della legge sono stabilite le seguenti norme:

1° Non possono nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico darsi rappresentazioni, accademie, serenate, feste da ballo a pagamento o di solo invito, o d'altro qualsiasi trattenimento senza il permesso in iscritto dell'autorità politica locale, la quale può determinare le cautele da osservarsi nell'interesse dell'ordine pubblico;

2° Nessuna produzione teatrale può essere rappresentata o declamata senza il permesso in iscritto dell'autorità di sicurezza pubblica provinciale.

L'autorità di sicurezza pubblica locale può però sempre, non ostante tale permesso, vietare la rappresentazione o declamazione, se per qualche circostanza locale la creda inopportuna, o tale da poter dar luogo a commozioni o disordini.

Art. 36. L'autorità di sicurezza pubblica interviene nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo, e può dare le disposizioni occorrenti nell'interesse dell'ordine pubblico.

Hanno anche libero ingresso nei teatri e nei luoghi di spettacolo pubblico gli uffiziali di pubblica sicurezza comandati di servizio.

Art. 37. Oltre al palco che dev'essere assegnato al prefetto o sotto-prefetto, ve ne sarà un altro ad uso degli uffiziali di pubblica sicurezza comandati di servizio.

Quando non si tratti di teatro propriamente detto, o di teatro costrutto senza palchi, o del quale i palchi siano tutti di privata proprietà e non disponibili, agli uffiziali di pubblica sicurezza compete in teatro un posto riservato e distinto, e tale da lasciar loro piena libertà d'azione.

Il palco, od il posto come sopra, ad uso degli uffiziali di pubblica sicurezza deve essere somministrato a cura di colui che fa la domanda della licenza per pubblico trattenimento.

La licenza s'intende sempre vincolata a quest'obbligo qualunque sia per essere lo spettacolo, trattenimento o pubblico divertimento che abbia luogo in teatro.

Art. 38. In casi di gravi disordini, o di tumulto, l'autorità di pubblica sicurezza può sospendere ed anche far cessare le rappresentazioni e far sgombrare il teatro o luogo pubblico, e se il disordine procede da colpa di colui che dà lo spettacolo od il divertimento, per inadempimento delle sue promesse, l'autorità di pubblica sicurezza può anche provvedere per la restituzione, secondo le circostanze, del prezzo di entrata.

Art. 39. Nei luoghi ove sono costituite direzioni teatrali, i loro regolamenti per il servizio interno del teatro devono sempre essere decretati dal prefetto.

Art. 40. I regolamenti e manifesti, di cui è parola nell'articolo 33 della legge, devono costantemente tenersi affissi in luogo visibile in ciascun teatro, o luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.

Art. 41. Agli uffiziali e bass'uffiziali dei carabinieri Reali compete l'ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico nei comuni sui quali si estendono le loro funzioni.

Tale facoltà è riservata esclusivamente all'uffiziale più elevato in grado nel luogo, al comandante la compagnia da cui dipende la luogotenenza diretta, al comandante la stessa luogotenenza ed al comandante la stazione locale.

Art. 42. Sotto nome di autorità di pubblica sicurezza, della quale è parola nell'articolo 34 della legge, vuolsi intendere il funzionario locale superiore.

Le disposizioni relative all'uso delle maschere debbono essere in tempo opportuno portate a cognizione del pubblico.

Art. 43. La domanda per ottenere la permissione di esercizio di uno degli stabilimenti, cui accenna l'articolo 35 della legge, deve essere estesa su carta da bollo.

In essa il richiedente deve specificare la natura dello stabilimento che intende esercitare, la località in cui vuole aprirlo, l'insegna, o altra indicazione colla quale intende di qualificarlo.

Deve inoltre accertare:

Di non essere stato condannato per crimini o per delitti di furto, truffa, di giuoco di azzardo, o d'invito, ovvero più d'una volta per contravvenzioni relative all'esercizio di alcuno degli stabilimenti suindicati, di non aver fatto fallimento doloso, o di essere interdetto per prodigalità.

Art. 44. Se il richiedente non abbia domicilio fisso nel comune almeno da un anno, dev'egli giustificare la sua buona fama e condotta mediante attestato di notorietà del sindaco del luogo del precedente domicilio.

Art. 45. Le istanze volte al prefetto per riparazione della determinazione dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, eccetto nel caso di riconosciuta urgenza, devono essere sempre dal prefetto comunicate ad essa autorità di pubblica sicurezza del circondario, per le sue osservazioni.

Art. 46. Appena ricevute queste osservazioni, il prefetto pronunzia sulla fatta istanza, e sia che confermi o modifichi il denunziato provvedimento, trasmette le sue determinazioni all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, per l'immediata loro esecuzione.

Art. 47. I reclami al Ministero dell'Interno contro le decisioni dei prefetti, colle quali sia accordata o negata la licenza d'un esercizio pubblico, non ne sospendono l'esecuzione.

Le ragioni per dare o negare le licenze devono unicamente essere desunte da considerazioni di sicurezza e moralità pubblica.

Art. 48. L'anno, di cui all'articolo 38 della legge, si computa dalla data del permesso.

Art. 49. Il ricorso, di cui all'alinea dell'articolo 38 della legge, non sospende l'esecuzione del Decreto di chiusura, quando questo sia motivato da ragioni d'ordine pubblico.

Art. 50. La licenza è in carta da bollo e in stampa secondo l'annesso modulo n° 2. Per la medesima non può essere percepito altro diritto che l'importo della carta bollata e della stampa.

Art. 51. Le licenze temporarie che l'autorità locale di sicurezza pubblica, a mente dell'articolo 37 della legge, è autorizzata a concedere, sono accordate sotto quelle condizioni che essa stima apporvi nell'interesse dell'ordine pubblico, e vi deve essere sempre quella di revoca immediata ed istantanea, se l'esercente permette, o tolleri, o tenga mano nei locali addetti al suo esercizio ai giuochi d'azzardo, o d'invito, ovvero per difetto di sorveglianza non abbia impedito che avvenissero nel suo esercizio disordini, o scandali.

Queste licenze sono accordate per iscritto.

Le medesime debbono sempre essere esibite agli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza a semplice richiesta.

Art. 52. La licenza d'esercizio di pubblico stabilimento essendo personale, a termini dell'articolo 39 della legge, ove risulti che la persona che ne è investita l'abbia ceduta, o faccia valere lo stabilimento per interposta persona, lo stabilimento è considerato come esercito senza permissione; l'esercente deve essere denunciato per l'applicazione della pena portata dall'articolo 117 della legge, ed al titolare della licenza può essere al fine dell'anno ricusata la rinnovazione.

Non è escluso che, a seconda dei casi, s'intendano come persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente.

Art. 53. L'autorità di pubblica sicurezza non deve usare della facoltà accordatale dall'articolo 39 della legge col permettere che si faccia valere un esercizio per mezzo d'interposta persona, se questa non ha i requisiti che sarebbero necessari per ottenere la licenza in suo capo.

Art. 54. I privati possono contrarre tra loro tutte le convenzioni, che meglio reputano di loro interesse, anche per istabilire in società tra parecchi l'apertura d'esercizi pubblici; ma la licenza deve essere intestata ad una sola persona.

Questa sola è tenuta come esercente, ed essa sola è responsabile in faccia all'autorità per l'adempimento delle prescrizioni delle leggi.

Art. 55. Il modulo del registro che gli albergatori, osti e locandieri sono tenuti d'avere, per iscrivervi le persone alloggiate, è quale risulta dall'*allegato* n° 3.

Il registro è in carta da bollo, conformemente al prescritto delle leggi, ed è vidimato ad ogni mezzo foglio da un uffiziale di pubblica sicurezza.

Art. 56. Le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti, debbono essere pubblicate nei luoghi e modi soliti.

A cura del sindaco una copia di tale deliberazione dev'essere trasmessa al prefetto, non che al comandante l'arma dei reali carabinieri, nel cui circondario si trovi il comune, ed all'autorità locale di sicurezza pubblica.

Una copia deve altresì essere rimessa a ciascun esercente per rimanere affissa in luogo, dove possa essere veduta da tutti gli accorrenti.

Art. 57. Il sindaco, previo conforme avviso della Giunta municipale, può permettere a tutti od a taluno degli esercenti di protrarre in determinate epoche la chiusura serale, informandone per norma l'autorità di pubblica sicurezza e l'arma dei Reali carabinieri.

Tali licenze sono rilasciate in iscritto, e debbono essere esibite a semplice richiesta agli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.

Esse portano sempre la condizione di non permettere, o tollerare, dopo l'ordinaria ora di chiusura, l'esercizio dei giuochi di qualunque sorta.

Art. 58. Il prefetto ed il sotto-prefetto possono far ragione ai reclami dei pubblici esercenti, o di abitanti, contro le deliberazioni delle Giunte municipali o dei sindaci, relative alla chiusura serale di pubblici esercizi, ed hanno facoltà di modificarle quando riconoscono l'assoluta inopportunità dell'ora determinata.

Art. 59. Ciascun esercente sale di bigliardo od altro giuoco qualsiasi, deve, entro quindici giorni dall'intrapreso esercizio, presentare alla vidimazione dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, in conformità del disposto dell'alinea dell'articolo 43 della legge, la tabella indicante i giuochi che saranno tenuti esclusivamente nel suo stabilimento.

L'autorità esclude dalla tabella tutti quei giuochi che, secondo il Codice penale, s'intendono proibiti.

Ogniqualvolta un giuoco, dapprima permesso, venga a risultare doversi annoverare fra quelli di azzardo o d'invito, l'autorità prescrive che sia cancellato dalla tabella.

Art. 60. La sospensione, di cui nell'articolo 45 della legge, è partecipata mediante decreto del prefetto o sotto-prefetto.

Art. 61. Per ottenere l'adesione, di cui nell'articolo 46 della legge, il richiedente deve nella sua dichiarazione specificare le località ed il numero delle camere che intende affittare.

Art. 62. L'elenco delle persone ospitate sì dagli albergatori, osti, locandieri che dagli affittàcamere, che a termini dell'articolo 47 della legge deve essere presentato all'ufficio locale di pubblica sicurezza, corrisponde al modulo n° 4.

Quando nessuna persona sia arrivata o partita, si deve presentare analoga dichiarazione.

Art. 63. Il libretto, di cui è cenno nell'articolo 48 della legge, è legato in carta pecora con fettuccia che lo tenga chiuso.

Vi è indicata l'autorità che lo rilascia, la data ed il luogo dov'è rilasciato, il nome, cognome, soprannome, se lo ha, la figliazione, la patria, l'età della persona a cui il libretto è conceduto, non che la professione o il mestiere che esercita.

Vi è altresì fatto cenno del numero dei mezzi fogli bianchi contenuti nel libretto, e ciascun mezzo foglio è vidimato dall'autorità.

A tergo della stessa pagina sono descritti i contrassegni personali dell'individuo cui si dà il libretto, il tutto come dall'annesso modulo n° 5.

Il libretto nella prima pagina è sottoscritto dall'autorità ed egualmente sottoscritto dalla persona che lo richiede, se essa sa scrivere; altrimenti deve essere da essa sottosegnato con croce.

Il libretto si rilascia al solo prezzo di costo.

Art. 64. Ciascun'autorità che rilascia libretti tiene apposito registro delle persone cui sono rilasciati.

Art. 65. Il libretto non è rilasciato ai maschi maggiori d'età appartenenti al Regno, se non comprovano d'aver adempiuto agli obblighi della leva militare.

Art. 66. Le consegne prescritte dall'articolo 49 della legge debbono contenere l'indicazione del nome, cognome, soprannome, patria, età, professione, provenienza, direzione e carte di cui l'operaio è munito.

Art. 67. La dichiarazione che dev'essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza, per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica e simili, è solamente valida per la località ove la dichiarazione è seguita; e qualora l'esercente intenda trasportare in altro comune la sua officina, deve rinnovare presso l'autorità locale del comune stesso la sua dichiarazione.

Queste dichiarazioni devono essere fatte in iscritto ed in carta da bollo a forma della legge.

Copia di tali dichiarazioni deve essere trasmessa al prefetto.

Art. 68. L'autorizzazione del Pubblico Ministero, di cui nell'articolo 52 della legge, è data in iscritto su carta bollata.

Essa deve essere presentata, a semplice richiesta, agli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 69. Gli stampati o manoscritti di cui sia stata permessa l'affissione a termini dell'art. 53 della legge, sono sottoposti al bollo a norma della legge.

Gli agenti di pubblica sicurezza, dovendo cooperare cogli agenti finanziari per l'esecuzione della legge sul bollo, debbono, per quanto riguarda l'affissione degli stampati e manoscritti soggetti alla tassa di bollo:

1° Redigere verbale tanto contro gli affiggitori di detti stampati o manoscritti in contrav-

venzione alla legge sul bollo, quanto contro le persone a cura e per interesse delle quali l'affissione ha luogo;

2° Staccare e ritirare tutti gli stampati o manoscritti affissi al pubblico indebitamente o senza bollo, annullando quelli pei quali non sia possibile accertare la contravvenzione.

Art. 70. L'autorità invita i proprietari degli edifizi alla cancellazione, di cui nell'articolo 55 della legge, e quando essi non la eseguiscano vi provvede essa stessa.

Art. 71. I certificati d'iscrizioni per l'esercizio di professioni e traffici ambulanti, annoverati nell'articolo 57 della legge, sono conformi al modulo n° 6.

In questi certificati sono espresse le condizioni le cui infrazioni possono dar luogo alla revoca del certificato stesso, secondo l'articolo 61 della legge.

Art. 72. L'autorità del circondario cui spetta di concedere licenze per l'esercizio di professioni e traffici ambulanti a non regnicoli, secondo il prescritto dell'articolo 60 della legge, deve prima di concederla constatare che il forestiere è provveduto di regolari ricapiti, e che la sua industria ambulante abbia qualche utilità e non presti facile adito alla frode.

La stessa avvertenza deve fare l'autorità locale di pubblica sicurezza nelle circostanze prevedute dall'alinea dello stesso articolo 60.

Art. 73. Chiunque desidera stabilire alcuni degli uffizi designati dall'articolo 64 della legge, nel fare all'autorità di circondario la relativa dichiarazione accompagnata dai documenti giustificanti la moralità sua e l'onesta sua condotta, deve designare specificatamente gli oggetti o rami nei quali intende estendere le proprie operazioni, il locale destinato al suo stabilimento, la tariffa delle mercedi.

Art. 74. Colui il quale ha ottenuto l'assenso dell'impianto di uno dei sopra indicati uffizi, deve tenere apposito registro vidimato ad ogni mezzo foglio dall'autorità di pubblica sicurezza.

In questo registro devono essere annotati il nome, cognome, qualità e residenza dei committenti, la natura ed il giorno dell'avuta commissione od incarico, i depositi ricevuti, la mercede pattuita, esatta o dovuta, non che l'esito dell'operazione.

Deve pure esservi colonna apposita nella quale possano i committenti scrivere i reclami che credessero fare.

Art. 75. I titolari di questi uffizi sono tenuti ad esibire tale registro alle autorità sulla loro richiesta.

Art. 76. Nei loro uffizi deve poi costantemente rimanere affissa, a vista degli accorrenti, una tabella indicante la natura delle commissioni od incarichi che vi si disimpegnano, non che la mercede che si esige.

In essa tabella dev'essere fatta espressa menzione della facoltà riservata ai committenti di inscrivere i reclami nel registro.

Art. 77. L'assenso ottenuto è valevole per un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, se l'autorità del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi che è ricusata la rinnovazione.

Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 78. Il passaporto per l'interno è rilasciato dal sindaco, ed è conforme al modulo N° 7 unito al presente.

Art. 79. Il foglio di via, cui accenna l'art. 66 della legge, deve essere conforme al modulo N° 8 unito al presente.

Art. 80. Se il latore del foglio di via non percorre lo stradale in esso designato, può essere arrestato e tradotto al luogo ove risulti essere dal foglio di via diretto.

Art. 81. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può rifiutare il visto al certificato del quale è parola nell'art. 67 della legge, quando non le risulti comprovata l'indigenza e l'incapacità al lavoro di colui cui il certificato fu rilasciato.

Art. 82. Nell'apporre tale visto, l'autorità di pubblica sicurezza designerà i comuni, a benefizio dei quali è attivato un ricovero di mendicità, ed in cui è proibita la questua.

Art. 83. Negli uffizi di prefettura e di sotto prefettura è tenuto registro di tutti gli individui cui è stato concesso il visto al certificato per mendicare.

Lo stesso registro è tenuto appo i sindaci per gl'individui appartenenti al comune cui tale certificato sia stato rilasciato.

Art. 84. La proibizione di mendicare, di cui all'alinea dell'articolo 68 della legge, si estende:

Nell'inverno, ossia dal 21 dicembre al 21 marzo, dal tramonto del sole al sorger di esso.

Negli altri mesi dell'anno, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora dopo il levare del sole.

Art. 85. Le amministrazioni de'ricoveri di mendicità, ogniqualvolta, in virtù della facoltà loro fatta dall'art. 69 della legge, rilasciano un ricoverato, devono darne avviso immediato all'autorità locale di pubblica sicurezza. Devono inoltre, quando ne siano richieste, giustificare presso il prefetto o sotto prefetto le disposizioni da esse date a tale riguardo.

Quando venga a risultar loro che un mendicante mandato al ricovero avesse mezzi di sostentamento, devono avvertirne l'autorità di pubblica sicurezza, perchè lo faccia riprendere e consegnare ai tribunali per l'opportuno provvedimento.

Art. 86. L'espulsione del non regnicolo dallo Stato, della quale è cenno nell'art. 73 della legge, non può aver effetto senza che sia stata preventivamente approvata dal Ministero dell'Interno.

Art. 87. Ogniqualvolta l'ozioso e vagabondo sia stato condannato come recidivo in tale qualità, il procuratore del re, presso il tribunale dal quale emanò la condanna, trasmette copia della relativa sentenza al Ministero dell'Interno, e gli dà nello stesso tempo le seguenti notizie sul condannato:

1° Il nome e cognome, la figliazione, il sopranome, la patria, l'età, la professione che sia in grado di esercitare, la situazione della sua famiglia, quando abbia moglie e figli, ed i mezzi di sussistenza;

2° Il carcere in cui si trovi, se detenuto per espiare la pena, e l'epoca in cui questa pena sarà compiuta;

3° Il suo parere sulla convenienza, avuto riguardo ad ogni circostanza, di designare al condannato, dopo avere scontato la pena, il luogo in cui egli debba fissare il suo domicilio.

Art. 88. Il Ministro dell'Interno dà gli ordini opportuni affinchè il condannato sia tradotto al luogo designatogli per istabilirvi il domicilio, e trasmette a quell'autorità di pubblica sicurezza tutti i documenti relativi, dando le prescrizioni che crede opportune.

Art. 89. Ogni ufficio di prefettura deve tenere registro degl'individui di cui è parola nei precedenti articoli, dal quale risulti:

1° Di tutte le indicazioni accennate nel numero 1 dell'articolo 87;

2° Della data della sentenza di condanna per recidività, del tribunale che l'ha pronunciata, e della durata della pena inflitta;

3° Della data del decreto del Ministro dell'Interno che designi il luogo in cui il condannato debba stabilire il suo domicilio, il luogo designato e la durata del domicilio;

4° Della data dell'ordinata traduzione al luogo destinato.

Art. 90. Nel luogo designato a domicilio, il condannato recidivo rimane libero, ma è sottoposto a sorveglianza.

L'autorità gli indica gli obblighi che gli sono imposti, lo ammonisce a procacciarsi utile lavoro, gli prescrive di dichiarare fra otto giorni l'occupazione che crede di poter intraprendere, non che l'abitazione scelta.

Art. 91. Se l'individuo non è in grado di trovare immediatamente un alloggio, a cura dell'autorità è collocato provvisoriamente in luogo adatto.

Se manchi di mezzi di sussistenza, può, per lo spazio di dieci giorni da quello dell'arrivo, essere dall'autorità sussidiato e provveduto di vitto nella misura determinata per i carcerati in traduzione, e può essere nello stesso modo ulteriormente soccorso, quando risulti che per causa da esso non dipendente non è in grado di attendere ad utile occupazione.

Art. 92. Spirato il termine del domicilio designato, il condannato, con foglio di via obbligatorio, è inviato al luogo nel quale ha dichiarato voler fissare la propria residenza, ed avviso ne vien dato al prefetto che ne ordinò la traduzione, ed all'autorità di pubblica sicurezza locale del luogo scelto a dimora.

Art. 93. Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, il quale ha terminato di scontare la pena principale, è per cura delle rispettive direzioni carcerarie accompagnato avanti l'autorità di pubblica sicurezza locale, la quale lo munisce di foglio di via obbligatorio per condursi al luogo del domicilio eletto od imposto, e ne dà avviso all'autorità di pubblica sicurezza del luogo stesso.

L'autorità di pubblica sicurezza di questo luogo, cui il Ministero dell'Interno fa prima pervenire estratto della sentenza, provvede per l'esecuzione della medesima a norma degli articoli 79 e 80 della legge.

Art. 94. La carta di permanenza è conforme al modulo n° 9.

Art. 95. Il registro, di cui all'articolo 82 della legge, è conforme al modulo n° 10.

Art. 96. I disturbatori della pubblica quiete con clamori, canti o rumori sono invitati a desistere, ed in caso di persistenza possono essere arrestati.

L'autorità di pubblica sicurezza cui sieno consegnati, redige apposito verbale dell'infrazione da rimettersi all'autorità giudiziaria.

Art. 97. Quando gli abitanti abbiano a lagnarsi per l'esercizio delle professioni, arti e mestieri, di cui nell'articolo 85 della legge, gli esercenti sono invitati a desistere; se persistessero, sono denunziati con apposito verbale all'autorità giudiziaria.

CAPO II DEL TITOLO II.

Art. 98. Le prescrizioni accennate nell'art. 87 della legge sono, a cura dell'autorità municipale, pubblicate in ogni anno coll'aggiunta di quelle altre che l'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi suggeriscono.

Art. 99. Sono applicabili agli stabilimenti di bagni le disposizioni del presente regolamento relative ai pubblici esercizi.

CAPO III DEL TITOLO II.

Art. 100. I ricorsi presentati all'autorità superiore contro a decreti dei prefetti, che in virtù del disposto dell'articolo 88 della legge abbiano ordinato la soppressione di una manifattura, fabbrica o deposito già esistente, sospendono necessariamente l'esecuzione del decreto.

Gl'interessati, per far fede del presentato ricorso, possono rimetterlo allo stesso ufficio di prefettura che ne rilascia loro ricevuta, e lo trasmette all'autorità cui è diretto.

Art. 101. Fra le cautele che il prefetto può prescrivere nell'accordare la licenza, a mente dell'articolo 89 della legge, vi saranno sempre le seguenti: che cioè il locale in cui si fabbrica o si tiene deposito di polvere, sia ad una conveniente distanza dall'abitato e dalle strade pubbliche, e che sulla porta esterna debba esservi una iscrizione indicante l'esistenza della fabbricazione e del deposito stesso.

Art. 102. Per il trasporto delle polveri per conto dei privati si devono osservare le seguenti prescrizioni:

1° Nessuno può trasportare da un luogo ad un altro una quantità di polvere eccedente un chilogramma e mezzo senza che sia contenuta in una botte perfettamente chiusa, su cui sia scritto in carattere ben leggibile *Polvere da fuoco*, il nome dello speditore e del destinatario ed indicata la quantità di polvere contenuta.

2° Il trasporto delle polveri in quantità eccedente un chilogramma e mezzo non può essere effettuato per mezzo delle vetture, dei piroscafi, delle barche e dei battelli destinati a trasportare viaggiatori, a meno che manchino assolutamente altri mezzi; ed in tal caso il conduttore delle navi o vetture deve prevenirne i viaggiatori.

Deve inoltre la polvere essere rinchiusa in botte perfettamente chiusa ed intieramente ricoperta di piombo, zinco o pelle cruda, che deve poi essere collocata alla maggior possibile distanza dai viaggiatori, e sui piroscafi eziandio a distanza dalla caldaia.

3° Il conduttore incaricato di trasportar polvere da fuoco in quantità eccedente un chilogramma e mezzo, deve, quando si ferma in un luogo abitato, darne immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, uniformandosi alle prescrizioni di cautela che gli saranno fatte.

Art. 103. Non si può mai far uso di lume nel vendere o distribuire polvere da fuoco.

Art. 104. Sono applicabili anche ai depositi ed allo spaccio delle polveri da fuoco di privata fabbricazione le cautele di visita e custodia, portate dal regolamento sulle privative 12 settembre 1860 e dal decreto Ministeriale 26 settembre 1863, n° 1481.

Art. 105. Nell'accordare i permessi, di cui negli articoli 90 e 91 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza prescrive quelle cautele che, secondo le particolari circostanze locali, crede convenienti nell'interesse della sicurezza delle persone o della proprietà.

CAPO IV DEL TITOLO II.

Art. 106. Quando, a termini dell'articolo 104 della legge, l'individuo ammonito abbia dall'autorità giudiziaria ottenuto dichiarazione della cessazione degli effetti dell'ammonizione, dovrà farla registrare presso l'uffizio di pubblica sicurezza locale.

Art. 107. Dagli uffiziali di pubblica sicurezza in ogni comune è tenuto un registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette.

Ogni mese si manda la nota degli individui inscritti in detto registro al sotto-prefetto, il quale ordina la formazione di un registro per tutto il circondario diviso in comuni.

Il sotto-prefetto poi nello stesso periodo di tempo trasmette un estratto del registro del circondario, come sopra formato, al prefetto, il quale ordina alla sua volta la compilazione di un registro generale della provincia.

Art. 108. Il registro di cui nell'articolo precedente è conforme al modulo n° 11.

Art. 109. Gli agenti di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di dare in nota all'autorità di pubblica sicurezza gl'individui che possono essere compresi nel registro in discorso e sorvegliare quelli che di già vi sono inscritti.

Art. 110. Le prescrizioni portate dall'articolo 112 della legge non escludono quelle portate dai regolamenti di polizia.

TITOLO III.

Art. 111. La sentenza che, a mente dell'articolo 116 della legge, portasse la sospensione o l'interdizione dall'esercizio di un pubblico stabilimento, a cura dell'autorità che la pronuncia, è immediatamente partecipata all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, la quale fa i conseguenti provvedimenti.

TITOLO IV.

Art. 112. Per effetto del disposto dell'articolo 120 della legge, le prescrizioni degli articoli 107, 108 e 109 del presente regolamento sono anche applicate alle persone in detti articoli dalla legge contemplati.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

S. M. con R. decreto 8 giugno 1865 ha collocato a riposo, in seguito a sua domanda, il signor Giovanni Prestipino, segretario di 1ª classe in disponibilità delle cessate prefetture siciliane, e lo ha messo a far valere i suoi titoli per la pensione a far tempo dal 1° luglio 1865;

Testai Francesco, applicato di 2ª classe, id., id., id.

Con R. decreto 5 detto, ha collocato a riposo per motivi di salute il sig. Gaddi Sante, sotto-segretario di 2ª classe dell'amministrazione postale.

Con R. decreto delli 18 maggio ultimo, il medico di battaglione di 1ª classe nel corpo sanitario militare dottore Merighi Emilio venne collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia alle autori à giudiziarie concernente le norme a tenersi per l'indirizzo del carteggio ufficiale.

Torino, il 21 giugno 1865.

Per regolare la corrispondenza tra questo Ministero e gli uffizi dipendenti intanto che si sta operando il suo trasferimento nella nuova sede del Governo, il Guardasigilli con le due circolari in data 29 aprile e 19 maggio ultimi scorsi notificava alle SS. LL. Ill.ᵉ come alcune divisioni di esso Ministero avrebbero cominciato ad esercitare le loro funzioni in Firenze dopo il 15 maggio, altre dopo il 15 giugno e le rimanenti sarebbero provvisoriamente rimaste in Torino insino a tanto che s'abbiano in pronto i locali occorrenti al trasferimento compiuto; e determinava le norme da seguirsi per l'indirizzo del carteggio ufficiale nell'una o nell'altra città, a seconda delle materie che ne formano l'oggetto.

Non avendo però tutte le autorità che hanno relazione col Ministero pienamente osservate tali norme, onde avvenne che molti pieghi furono spediti a Torino mentre dovevano inviarsi a Firenze o viceversa, e nel frattempo essendosi trasferita in Firenze un'altra parte del Ministero, il sottoscritto crede opportuno di rammentare le disposizioni espresse nelle anzidette circolari ed aggiungerne altre per evitare erronee spedizioni che ingenerano confusione e ritardano il corso degli affari.

Ritengasi pertanto che si trovano definitivamente installati in Firenze i seguenti uffizi:

Il Ministro col suo gabinetto (divisione 1ª);

La Direzione generale dei culti (divisioni 2ª e 3ª);

La contabilità passiva del Ministero (divisione 9ª, sezione 1ª).

Dovranno quindi indirizzarsi al Ministero in Firenze tutte le lettere ed i pieghi relativi alle materie di competenza delle indicate divisioni.

Rimangono poi in Torino provvisoriamente e fino a novelle disposizioni gli uffici seguenti:

Le divisioni del personale delle Corti supreme e d'appello, della Magistratura circondariale, mandamentale e comunale, e delle segreterie e cancellerie giudiziarie e degli uscieri (Divisioni 4ª, 5ª e 6ª).

Quella per gli affari civili e commerciali, Stato civile ed istituti accessorii (Divisione 7ª).

Quella per gli affari penali e di grazia (Divisione 8ª)

Infine la Contabilità delle segreterie giudiziarie (Divisione 9ª, sezione 2ª).

Il carteggio perciò risguardante le materie di competenza di queste divisioni, continuerà ad essere indirizzato esclusivamente in Torino sino a che non venga altrimenti disposto.

Quali poi siano le precise attribuzioni di ciascuna divisione e sezione, le SS. LL. potranno rilevarle dal regolamento sancito col Decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1863, comunicato colla circolare del 7 aprile dello stesso anno, n° 28016.

Quanto alle note destinate alla persona del Ministro saranno tutte indirizzate a Firenze, luogo di sua effettiva residenza; e quelle destinate alla persona del segretario generale saranno invece spedite a Torino, dove egli rimane per la direzione degli uffici non ancora trasferiti.

I telegrammi però, qualunque ne sia l'oggetto, dovranno rivolgersi tutti al Ministero in Firenze, salvo che contengano risposte, spiegazioni o dubbii relativi a note o dispacci spediti da Torino.

Il sottoscritto raccomanda vivamente alle LL. SS. Illustrissime di attenersi d'ora in avanti, nel corrispondere con questo Ministero, scrupolosamente alle premesse norme, rendendosi altrimenti ben difficile che gli affari siano iniziati e compiuti con quella regolarità e sollecitudine che l'interesse del pubblico servizio richiede.

Il Ministro: G. VACCA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso

Sendochè il concorso già pubblicato il 18 agosto 1864 per provvedere all'ufficio di maestro di canto e perfezionamento nella scuola di musica di Parma non abbia dati risultamenti soddisfacenti, si apre un concorso nuovo, il quale sarà per titoli e per esame.

I titoli da presentarsi saranno lavori musicali pubblicati o inediti e si dovrà pure provare l'età, gli studi fatti, i gradi accademici dei concorrenti.

L'esame avrà due parti, l'una orale, l'altra sperimentale.

L'esame orale si aggirerà:

a) sulla classificazione ed estensione delle voci, sui naturali loro mutamenti, sui timbri e registri diversi;

b) sopra un progressivo sistema d'insegnamento;

c) su alcune norme generali della declamazione.

L'esame sperimentale comprenderà:

a) l'accompagnamento a prima vista sul pianoforte di un solfeggio con semplice basso numerato e di un pezzo ridotto per canto e pianoforte, mostrandosi pratico dei trasporti e del setticlavio;

b) una lezione ad uno o più allievi sopra scale, salti, esercizi di voce, sopra solfeggi con vocalizzo, mostrandosi pratico sia di punteggiare, sia di trasportare le parti a seconda delle estensioni e nature delle voci;

c) la composizione di un solfeggio a tema dato e di un'arietta o romanza con parole fornite dagli esaminatori.

Il termine utile per presentare i titoli a questo Ministero è fissato dalla pubblicazione del presente avviso sino a tutto il prossimo venturo luglio.

Firenze, addì 26 maggio 1865.

Per il ministro della pubblica istruzione
BIANCHI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL CONVITTO NAZIONALE LONGONE IN MILANO.

Avviso di concorso.

Saranno vacanti nel Convitto nazionale Longone in Milano, per l'anno scolastico 1865-66, due posti gratuiti e tre semigratuiti. Si dichiara aperto il concorso a questi posti, fino a tutto luglio prossimo.

Chiunque vi aspira dovrà, nel detto termine, presentare all'ufficio del R. provveditore agli studi in Milano, la domanda corredata dei legali documenti provanti:

1° Il nome, il prenome, la patria, l'attuale domicilio, l'anno e il giorno della nascita; avvertendo che gli aspiranti, se già non appartengono a questo o ad altri Convitti nazionali, devono avere l'età non minore di anni otto, nè maggiore di dodici;

2° Il nome e la condizione del padre, il numero dei figli di lui, gli anni di pubblico servizio che avesse prestato, e gli altri titoli che potessero avvalorare la domanda;

3° Il preciso patrimonio dei genitori, e dell'aspirante, se ne avesse;

4° Se l'aspirante sia orfano del padre o della madre;

5° Quali studi abbia percorsi, e dove;

6° La fisica sua costituzione, e se abbia superato il vaiuolo naturale, o subita la vaccinazione con esito felice;

7° Se e quale dei fratelli o sorelle dell'aspirante sia provveduto di stipendio o pensione, o se sia ammesso a posto gratuito o semigratuito in qualche stabilimento dello Stato, o di privata fondazione.

I concorrenti al posto gratuito dovranno accennare se, nel caso che non sieno per esso considerati, intendano concorrere anche a quello semigratuito; senza la quale dichiarazione, il loro concorso sarà limitato al posto gratuito.

Tutti i concorrenti devono sostenere un esame.

Per questo esame si presenteranno nei dì 16, 17 e 18 del venturo agosto in Milano, in un'aula del Convitto nazionale Longone, alle ore otto del mattino. Le prove saranno per iscritto e verbali, a norma delle vigenti discipline, quali sono richieste per la promozione alla classe a cui aspira il concorrente.

Milano, 31 maggio 1865.

MINISTERO DI MARINA.

Non essendosi ottenuti soddisfacenti risultati nel concorso fatto il 10 maggio ultimo pel posto di professore di disegno presso la regia scuola degli allievi macchinisti, si riproduce la seguente

Notificazione

Occorrendo di provvedere al posto di professore di disegno della scuola dei macchinisti della Regia Marina, a seconda del prescritto dal Regio decreto 25 settembre 1862, è aperto un esame di concorso pel posto medesimo, alle seguenti condizioni:

1° L'esame verrà dato nel capo-luogo del 1° Dipartimento marittimo il 1° novembre 1865;

2° Le condizioni per l'ammessione al concorso sono:

1° Di essere Italiano,

2° Di aver compiuto al 1° gennaio il 24° anno di età;

3° Le domande per l'ammessione al concorso, vogliono essere indirizzate ai comandanti in capo dei Dipartimenti marittimi in Genova, Napoli ed Ancona;

4° Le domande ora dette debbono essere redatte in carta da bollo da lire una, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del candidato, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita debitamente legalizzato,

2° Fede di buoni costumi, rilasciata dalle autorità comunali del luogo di domicilio del petente, di data non anteriore a venti giorni dall'epoca in cui sarà presentato;

Non si accetteranno più domande di ammessione dopo il 1° ottobre p. v.

5° La Commissione esaminatrice sarà nominata da questo Ministero e sarà composta come segue:

L'aiutante generale del 1° dipartimento, presidente;

Un ufficiale superiore di vascello, membro;

Il direttore delle costruzioni navali del 1° dipartimento, id.;

Il direttore della scuola dei macchinisti, id;

Il professore di geometria descrittiva della scuola di marina in Genova, id;

6° L'esame di concorso sarà pubblico, il candidato dovrà rispondere successivamente ad un quesito in ciascuna delle seguenti materie:

1° Metodo teorico-pratico graduale d'insegnamento del disegno lineare e meccanico;

2° Geometria descrittiva applicata alle macchine;

3° Determinazione delle dimensioni delle macchine a vapore e loro particolari, giusta il programma che ne stabilisce il sistema, la forza normale e la pressione del vapore.

I succitati quesiti saranno scelti o sviluppati nei limiti dell'opera *Cours raisonné de dessin industriel par Armengard ainé*, colle necessarie estensioni pell'applicazione alle macchine a vapore marine.

7° Il candidato idoneo che a seguito dell'esame di concorso risulterà il primo, sarà accettato in qualità di professore di disegno della scuola dei macchinisti coll'annuo stipendio di lire 2,500 e riceverà annuncio di tale fatto per mezzo della *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il professore eletto dovrà fare un anno di prova, giusta il prescritto dall'art. 17 del regolamento per le regie scuole di marina del 21 febbraio 1861, prima di essere confermato con nomina regia.

Il Direttore generale del servizio militare
G. D'AMICO.

(I Direttori degli altri periodici sono pregati di riprodurre la presente notificanza).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Tabella dei numeri delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (Decreto reale 23 dicembre 1859) estratte a sorte il 16 giugno 1865, le quali sono da rimborsarsi a valor integrale cominciando dal 1° luglio successivo:

NUMERI DELLE OBBLIGAZIONI ESTRATTE

1ª emissione		2ª emissione	
365	4942	423	11462
432	5506	456	11476
1038	5631	680	11599
1580	5981	1941	11804
2349	7196	2079	12210
2826	7977	2247	13180
3230	8588	4079	14882
3328	9704	4311	15205
3454	10054	5516	15345
3532	10732	6607	—
3555	10749	7640	—
4483	—	8929	—

Nota delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora riscattate:

NUMERI DELLE OBBLIGAZIONI

1ª emissione		2ª emissione	
400	7032	1379	10188
441	7037	1396	10313
639	7438	1955	10357
1292	7744	2620	12375
1390	7816	3859	12384
1786	7818	3864	12392
2135	7913	3941	13372
2176	8021	4198	14032
2707	8065	4220	14081
3834	9063	4944	14097
3979	9171	4981	14132
4434	9906	6214	14202
4565	9934	6230	14977
4634	10100	6332	15367
4923	10117	6338	—
5140	10137	8327	—
5322	10239	8491	—
6047	10241	9709	—
6150	10492	9737	—
6680	—	10098	—

Torino, li 16 giugno 1865

Il direttore capo della terza divisione
SINDONA.

Il direttore generale
F. MANCARDI.

Un ben doloroso annunzio, per quanti hanno in onore le cittadini virtù, l'affetto alla patria, il culto della scienza, è stato quello della morte avvenuta lunedì (19 corrente) in Genova del senatore del Regno, il marchese Lorenzo Pareto.

Nella sua lunga carriera politica, la quale ha cominciamento coi primordi della libertà in Piemonte; negli uffici importanti che tenne; ne'Consigli della Corona ai quali fu chiamato dalla fiducia del Sovrano; sui seggi di deputato e di senatore, il marchese Lorenzo Pareto apparve

sempre amante caldissimo della patria e ne' principii e nell'opera, liberale schiettissimo.

Colle virtù del cittadino operoso, splendidamente filantropo, nel marchese Pareto s'accoppiava il merito di scienziato distinto contando egli fra i più chiari cultori della scienza geologica.

La morte del marchese Lorenzo Pareto suscita giustamente un pubblico e universale rimpianto.

— Il Consiglio comunale di Genova trovandosi raccolto la sera di lunedì, com'ebbe comunicazione della morte dell'illustre suo concittadino, deliberava di non tener seduta in segno di lutto.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — A quanto si assicura il Parlamento inglese sarà disciolto nella prima quindicina del mese di luglio, e probabilmente il giorno 10. Le elezioni saranno affrettate per modo da evitare che vengano a cadere nel tempo del raccolto, che promette in quest'anno d'essere più precoce; questo dicono i giornali inglesi.

Il nuovo Parlamento non sarà radunato in quest'anno a meno che non sopravvengano questioni od avvenimenti tanto gravi da renderne necessaria la convocazione.

Il giornale *The Presse* persiste a dire che Lord Palmerston si ritirerà subito dopo fatte le elezioni.

Ecco cosa scrive a tal proposito:

« Malgrado le smentite che ci han date, noi ripetiamo che Lord Palmerston ha risolto di ritirarsi dopo le elezioni, e che il conte Russel ed il signor Gladstone hanno già preso qualche accordo relativamente alla formazione del nuovo ministero.

« Gli è a lamentarsi che Lord Palmerston non voglia ammettere la nazione alla sua confidenza, e dichiarar pubblicamente la sua risoluzione già presa.

« I giornali ministeriali spiegano forse il perchè i ministri abbiano d'un tratto deciso di sciogliere il Parlamento al più presto possibile.

« Sappiamo che il banchetto ordinario della chiusura del Parlamento è fissato pel 20 giugno.

« Il primo ministro potrebbe comodamente troncar la questione indirizzando una circolare agli elettori di Tiverton dichiarando loro che la sua salute, e le sue forze non gli permettono di rimanere alla testa degli affari.

« Noi ripetiamo che il suo ritiro è deciso, e il tempo proverà se noi siamo o no bene informati. »

Il *Constitutionnel* non crede al ritiro del Lord Palmerston, e parlando dell'insistenza che mette la *Presse* di Londra in sostenere quella notizia, dice:

« Noi non sappiamo se il progetto di Lord Palmerston di abbandonare la vita politica sia vero; ma dopo il discorso pronunziato ultimamente alla Camera dei Comuni in risposta all'onorevole signor M. Berkely, il quale riproduceva la sua mozione d'ogni anno relativa allo scrutinio segreto; ben possiam dire che il primo ministro, malgrado la sua età avanzata, non ha perduto punto della sua forza e della sua vivacità di animo. »

— Il *Times* che giorni or sono si mostrava rassicurato sull'esito delle future elezioni in Inghilterra ora tradisce le inquietudini del partito che oggi si trova al potere.

Il *Times* teme che degli attuali rappresentanti pochi saranno rieletti; molti si ritirano, molti hanno perduta la fiducia degli elettori; sicchè la nuova Camera, a suo avviso, rassomiglierà ben poco all'attuale.

Tra i nuovi candidati figureranno in prima linea i commercianti, ed i capitalisti. Da gran tempo gli studii finanziari assorbono un gran numero di giovani, che arrivarono a tenere un posto distinto in società pei loro talenti commerciali, o per le loro fortunate speculazioni, e questi la vinceranno su quelli che non guadagnarono ancora abbastanza danaro per poter aspirare ad essere deputati rinunciando ad un aumento di fortuna.

Il *Times* è quindi sin d'ora convinto che con o senza maggiore estensione di diritto elettorale i finanzieri ed i negozianti costituiranno il maggior elemento della nuova Camera non solo, ma anche dei Parlamenti futuri; e tutto questo con grave scapito della aristocrazia.

— Il Consiglio comunale di Londra sulla proposta del signor Ricardson ha votato la seguente risoluzione: « Visto che l'industria ed il commercio di questa città hanno preso uno sviluppo considerabile grazie ai principii di libero scambio così validamente propugnati dal compianto Riccardo Cobden, questa corporazione desidera di esprimere altamente quant'essa apprezzi gli immensi servigi che con tanto disinteresse egli rese al commercio liberandolo da ogni imbarazzo, e vuole sia collocato il suo busto nella Camera di Consiglio di Guildhall. »

FRANCIA. — Nella seduta del giorno 17 il corpo legislativo francese ha votato l'ultima parte del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il signor Granier de Cassagnac ha risposto al signor Jule Simon.

Il signor de Cassagnac vuole che l'istruzione gratuita sia soltanto per coloro che non possono sostenerne le spese.

« Lo Stato, egli dice, non vi deve che il palazzo di giustizia ed il giudice, in materia di istruzione primaria egli vi deve la scuola ed il maestro, il resto sta a vostro carico, quando voi potete pagare.

« Il buon senso, l'equità, la natura stessa delle cose dimandano che il gratuito non sia esteso che a coloro che non possono sopperire alla spesa dell'istruzione; questo è il gratuito vero, morale, e pratico. »

L'oratore passa quindi a confutare le condizioni della pubblica istruzione in Francia quali vennero esposte dal signor Jules Simon.

Giusta i quadri presentati dai maestri al 1° gennaio 1864 le scuole pubbliche in Francia erano frequentate da 2,399,293 ragazzi, e da 1,014,537 ragazze.

Aggiungendo a questa cifra quella dei ragazzi che frequentano le scuole degli adulti, le scuole per gli orfani, gli asili, ecc., si raggiunge la cifra di 4,800,000 ragazzi che frequentano le scuole, sicchè al primo gennaio 1865 soli 500,000 non ricevevano istruzione.

« Nelle scuole francesi, dice l'oratore, vi sono oggidì tanti ragazzi quanti erano i cittadini dell'impero romano, quando questo titolo era portato da coloro che abitavano l'Europa, l'Africa e l'Asia. »

Coloro che sono privi d'istruzione lo sono o perchè malaticci, o perchè i loro genitori si trovano sforzati a mandarli sin da buon'ora a guadagnarsi la vita.

L'oratore dimostra come il gratuito assoluto sia impraticabile, e come riescirebbe inefficace.

Il *Journal des débats* a proposito di questa discussione fa osservare che gli oratori del Governo non hanno preso la parola; ciò che, a suo credere, varrebbe a far supporre che il Governo è ancora indeciso e vuole conservare libera la sua opinione.

— Lo sciopero dei fiaccherai continua ancora a Parigi. Malgrado gli incomodi che ne risente la popolazione di Parigi, e per quanto si desideri vederla finita, pure il Governo non se ne immischia, nè vi si intrometterà fino a tanto che l'ordine pubblico non venga turbato.

La quistione si dibatte tutta fra i cocchieri ed i padroni. La società imperiale delle piccole vetture non tarderà ad accondiscendere in parte alle dimande dei cocchieri, e questi si persuaderanno della opportunità di diminuire un po' la loro pretesa.

« Basterà, dice il *Constitutionnel*, provare ai cocchieri che sono andati tropp'oltre nei loro reclami, e che invocando la libertà hanno disconosciuta la libertà di lavoro. »

PRUSSIA. — Il discorso del signor Grabow alla chiusura della Camera a Berlino, del quale abbiamo riportato ieri la conchiusione, chiaro dimostra quale sia il sentimento della rappresentanza nazionale contro il Ministero, e specialmente contro il signor Bismark.

Tutto fa credere che la Camera verrà disciolta; resterà a vedere quale sarà l'esito delle nuove elezioni chiamate a decidere un'altra volta nella lotta fra la rappresentanza nazionale ed il Governo.

Il Ministero si trova appoggiato dalla Camera dei Signori, la quale nella seduta del 26 rigettò tutte le modificazioni state portate dalla Camera al bilancio presentato dal Ministero, invitando il Governo a fissare come spese normali d'amministrazione le spese necessarie per continuare in modo utile, e tale che risponda alla missione della Prussia la gestione degli affari dello Stato, rendendole di pubblica ragione in una colle entrate del 1865.

Nella stessa seduta la Camera dei Signori, sulla proposta del conte Arnim-Boitzenbourg, dichiarò pienamente giustificate ed energicamente appoggiate dal paese le dimande formulate dalla Prussia nel dispaccio 22 febbraio relativamente alla soluzione della questione dello Schleswig-Holstein.

— Si scrive da Berlino alla *Agenzia Havas* che nel dispaccio del 13 che il barone Werther ha comunicato al conte Mensdorff il signor Bismark dichiara che il Governo prussiano non può non approvare la dimanda del granduca di Oldenburg, di far abbandonare cioè al duca Federico d'Augustenburgo i ducati, e porre fine all'influenza che il duca esercita sopra alcuni dei funzionari dello Schleswig-Holstein.

Il signor Di Bismark soggiunge ch'egli spera che il Governo austriaco non tarderà ad associarsi alle viste del granduca di Oldenburgo.

Un secondo dispaccio pure in data del 13, comunicato al conte Mensdorff, porta la risposta del Governo prussiano all'ultimo dispaccio austriaco relativamente alla convocazione delle Diete nei Ducati.

Il signor Bismark annunzia che al commissario prussiano signor Zedlitz furono date le opportune istruzioni perchè egli si abbia a mettere in rapporto col commissario austriaco signor Halbhuber per prendere le misure preparatorie in vista delle elezioni supplementari.

Nello Schleswig vi sono tre seggi vacanti, quattro nell'Holstein; pare che le elezioni non tarderanno molto, e che le Diete saranno convocate nell'ottobre.

Per ora queste Diete non avranno ad occuparsi che della sola legge elettorale, giusta la quale dovranno poi essere eletti rappresentanti dei Ducati.

— La *Kreuzz. Zeitung* smentisce tutte le voci di trattative e di accordi fra la Prussia ed il granduca di Oldenburgo per cessione di diritti sui Ducati.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

FIRENZE. — Bollettino del Tiro nazionale del terzo giorno:

Sulla categoria 1ª si fecero colpi	N°	38
» 2ª »	»	472
» 3ª »	»	8,450
» 4ª »	»	12,140
» 6ª »	»	33,430
» 7ª »	»	24,000
Totale colpi	N°	78,230

Ottennero la maggioranza pel numero delle bandiere:

(3ª categoria.)	
Knuty Federico, svizzero	Bandiere 300
Moretti, conte Luigi, di Firenze	» 144
(4ª categoria.)	
Klaus Teofilo, svizzero	» 261
Castagna Cesare, di Como	» 205
(6ª categoria.)	
Bernardi Silvio, di Brescia	» 130
Riva Pietro, di Bergamo	» 127
(7ª categoria.)	
Nessi Giuseppe, di Como	» 50
Brini Giovanni, di Bergamo	» 41

Regia deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie di Parma e Piacenza.

(Parma, 26 maggio 1865.)

I.

Il commendatore Lopez, continuando le diligenti sue indagini sulla zecca di Parma, si fa a provare contro il parere dell'Affò come la nostra officina monetale non restasse inoperosa al tutto durante la signoria di Giulio II, su Parma; e dimostra che appunto a quel periodo appartiene un quattrino, il quale presenta le leggende COMMVNITAS PARMAE 1513 da una parte, e SANCTVS HILARIVS dall'altra.

Succeduto il decimo Leone, la zecca non potè riaprirsi che dopo il 16 marzo 1514; ed una delle prime monete che ne uscirono fu per avventura quella rarissima, che allo Affò parve, ed al Lopez risulta positivamente, essere un grosso da soldi tre.

Intorno a que' tempi nota il Lopez essere stata per la prima volta battuta in Parma la moneta di puro rame, volgarmente denominata il *bagarone*, e di essa, come d'altre piccole monete discorrendo, portasi fino all'ottobre del 1515, anno, nel quale Parma fu ceduta a Francesco I di Francia.

Dopo esposto che la zecca parmense fu muta durante la signoria di Francesco, termina col toccare del ritorno di Parma sotto il dominio della Chiesa (1521); contrastato invano dalle reduci soldatesche francesi, sulle quali i parmigiani riportarono una insigne vittoria al 21 dicembre, giorno sacro a San Tommaso. Laonde, preso questo apostolo per loro proteggitore, cominciarono nel seguente anno ad improntare le monete della effigie di lui.

II.

La vita di Francesco Paciotto urbinate, capo-scuola dell'architettura militare nel XVI secolo, edificatore di moltissime fortezze (tra cui quella d'Anversa che servì di modello a tutti i successivi ingegneri), reputatissimo eziandio nell'architettura civile, tanto da essere chiamato in Ispagna ad accrescere co' suoi disegni la bellezza di quella meraviglia dell'arte che è l'Escuriale, fu scritta ultimamente dal professore Carlo Promis con tale copia di dottrina da disgradarne tutti i precedenti biografi. Se non che alle notizie divulgate dall'illustre torinese altre ne restavano da aggiungere, che, ignorate sinora, furono non ha guari scoperte nell'archivio governativo di Parma dal cavaliere Ronchini e da lui consegnate ad uno scritto, di cui diede lettura nella presente tornata.

Da esse apparisce per prima una circostanza, vagamente indicata in lettera di Annibal Caro; quella cioè dell'essere stato il Paciotti stretto in parentela con Raffaello; risultando da uno dei documenti contemporanei dell'archivio parmense ch'el fu senza meno *nipote* al divino.

Le notizie forniteci dal Ronchini riguardano in especial modo le relazioni che passarono tra Francesco e i Farnesi, a' cui servigi egli allogossi nel 1551, allorchè al giovane Ottavio duca di Parma mossero crudel guerra le collegate forze del papa e di Cesare. Ma quella guerra cessò di corto, e nella succeduta pace Francesco diede i primi avviamenti nelle matematiche e nell'arte delle fortificazioni a quel Alessandro Farnese, che stava per divenire uno dei più grandi capitani del secolo. Nella guerra del Caraffa (1557) il Paciotti è mandato a fortificare Montecchio, indi Correggio e Guastalla, finalmente Scandiano, nell'ultima delle quali terre aveva a' suoi fianchi cooperatore il valentissimo fratello Orazio. Cessata anche questa guerra, soprantende alle fortificazioni di Borgo Sandonnino; ma ben presto è chiamato da Margherita d'Austria a dar il disegno di quel superbo edifizio che è la cittadella di Piacenza. I lavori intrapresi, lui assente, vengono sopraveggbiati successivamente da due architettori parmensi abbastanza abili, Gian Francesco Testa e Giambattista Fornovo, ma, prevalendo alla scienza di questi l'autorità di un Giovanni Boselli piacentino, delegato dalla duchessa, e profano all'arte, succedono nella esecuzione errori notevoli; riconosciuti i quali sopra luogo nel 1563, Francesco sfolgora il Boselli, e fa sospendere i lavori medesimi. I quali vennero poscia ripresi a direzione del celebre Jacopo Barozzi da Vignola, perchè il servizio di altre corti impedì all'Urbinate l'occuparsene d'avvantaggio.

Dopo aver toccato delle grandi commissioni che ebbe il Paciotti all'esterno, per le quali salì tanto alto la fama di lui, il Ronchini entra colla scorta de' nuovi documenti in più minuti particolari biografici, segnalandoci le sventure che travagliarono tanto Francesco quanto i fratelli. Il sopraddetto Orazio ingegnere, delegato dal Governo pontificio al prosciugamento delle basse valli di Ravenna, fu improvvisamente casso d'ufficio per sospetto che fosse venuto a Parma di celato al fine di accontarsi qui al farnesiano servigio. — L'altro fratello Felice uom di chiesa, che andò celebrato in Italia come filosofo e letterato, avendo preso parte ad una ribellione contro il duca di Urbino Guidubaldo della Rovere, fu nel 1574 preso in Pesaro e condannato alle forche (notizia sinora ignota), nè ebbe salva la vita che per intercession de' Farnesi. Dai quali ospitato a Parma, servì la Corte in qualità di *filosofo*, contemporaneamente fu dato per governatore ed aio al principino Ranuccio.

Parlando della strana indole di Felice Paciotti, il Ronchini ci viene disvelando anche le stranezze, la bizzarria del carattere, e l'audacia di Francesco, nulla tralasciando di quanto poteva sparger luce sulla vita di un uomo che fino agli estremi suoi giorni ebbe intime relazioni colla patria nostra, e che tacito onorò coll'ingegno l'Italia.

PIETRO MARTINI, *segretario*.

LO SCIOPERO DEI FIACCHERAI A PARIGI. — Le vetture pubbliche a Parigi sono in n° di 3716. Per lo sciopero dei fiaccherai ai quali si sono riuniti i cocchieri delle vetture di rimessa, 2982 vetture sono tolte alla circolazione nella capitale; cioè 2482 di piazza, 500 di rimessa.

Il fiaccheraio riceve a Parigi 3 franchi il giorno di salario, più le mancie che si calcolano in 2 franchi il giorno in media.

La durata del servizio non è fissata; varia secondo il lavoro ed a norma delle stagioni; molte volte il fiaccheraio è obbligato a perdere tutta la notte, ed allora non ha che il quinto di quanto ha guadagnato fuori d'ora, che si calcola in 1 franco.

Dai 3 franchi di salario al fiaccheraio vengono prelevati centesimi 50 al giorno per pagar l'uniforme, e 10 per tutti i malanni che potrebbero arrivare; più egli è obbligato a pagare di suo 10 centesimi all'uomo di piazza che lascia a guardiano del suo cavallo ogni volta che è obbligato ad abbandonare la vettura per andar a mangiare o per altri bisogni; sono a suo carico le spese di polizia dei fornimenti e lavatura della carrozza.

Ogni cocchiere entrando al servizio della società assume l'obbligo di un reddito medio giornaliero del quale deve dar conto alla cassa; se non ha raggiunta la somma egli deve completarla di suo.

La società ha le sue spie per invigilare i cocchieri specialmente per quanto riguarda gli incassi; sulla denunzia dell'agente segreto vera o falsa, la società infligge multe, trattiene somme, sospende dal lavoro, o rinvia all'istante il denunciato.

Ora gli è contro tutte queste enormi gravezze che i fiaccherai di Parigi hanno voluto protestare rifiutandosi tutti in massa al lavoro finchè non sia migliorata la loro condizione.

STRADE FERRATE. — Sulla linea di Bordeaux a Marceux venne fatto testè l'esperimento di un nuovo ritrovato per torre l'incomodo della polvere sollevata dai treni.

Oltre all'inventore signor Seris, vi assistevano gli amministratori della società, e l'ingegnere in capo signor Duvignaud.

La prova riescì in modo soddisfacente.

BURRASCHE. — A proposito dell'ultima tempesta che cagionò molti naufragi nel Baltico ecco cosa si legge nel *Moniteur* del 14:

« Il Baltico così agitato ieri è oggi quasi calmo.

« Questa mane si trova effettivamente ancora agitato da una parte dagli avanzi della burrasca di ieri che si è portata verso il sud-est, e dall'altra da una seconda burrasca che viene avanzando dal nord con dei venti violentissimi verso Cristiansund, costa della Norvegia; e che ha fatto suo centro verso Hernosand, costa della Svezia.

« I venti domati da queste due influenze contrarie si sono un poco calmati; ma la calma sarà di breve durata.

« Dall'Europa central continuano a soffiare i venti del nord-est, che spinti dalla nuova burrasca prendono maggior forza.

« Il mare è generalmente calmo. »

IL CHOLERA IN ALESSANDRIA D'EGITTO. Il *Tempo* di Trieste del 16 ha quanto segue:

« Diamo il lieto annunzio che le notizie corse tra noi intorno allo sviluppo del cholera in Alessandria furono esagerate. Non si verificarono fin a ieri che pochi casi isolati, nè vi ha alcun indizio che il morbo possa estendersi. Così un dispaccio giunto stamane ad una rispettabile casa di Trieste, spedito da Alessandria iersera alle ore 10 ».

ULTIME NOTIZIE

— Nel Consiglio dei ministri tenutosi il 17 a Londra sarebbesi deciso, secondo la *Patrie*, e conformemente al parere dei giureconsulti della Corona, che i richiami degli Stati Uniti sulla questione dei bastimenti dei Confederati lasciati uscire dai porti dell'Inghilterra, non sono punto fondate in diritto.

Se il Governo di Washington, soggiunge il citato giornale, tien fermo alle sue pretese, dobbiamo aspettarci di veder l'Inghilterra porre in questa vertenza tutta l'energia che mostrò nell'affare del *Trent*.

— L'ambasciatore francese a Madrid ed il ministro degli affari esteri di Spagna hanno firmato il trattato di commercio che si stava da qualche tempo negoziando fra la Francia e la Spagna.

— Le lettere da Washington, del 5, mostrano non dubitar punto del fermo proposito di quel Governo d'osservare, rispetto al Messico, la più stretta neutralità e d'impedire ogni tentativo che potesse compromettere la bandiera e gl'interessi degli Stati Uniti.

— Il *Corriere degli Stati Uniti* del 6 conferma la notizia della fuga di Juarez, il quale, sgombetata Chihuahua, si sarebbe diretto verso il Nuovo Messico; nonchè quella della rotta di Negrete, che si rifugiò a Monterey con poca probabilità di potersi mantenere a lungo in quella posizione.

La situazione non fu mai così buona come al presente. Anche le guerriglie scompaiono le une dopo le altre; numerose bande hanno deposte le armi.

— Si scrive da Washington, 5:

Si vanno riorganizzando quasi tutti gli Stati. La Georgia e l'Alabama saranno i primi ad essere riorganizzati. Verranno nominati dei governatori provvisorii in ciascun Stato.

Non fu ancora preso alcun provvedimento per la Florida, pel Mississipi e la parte della Luigiana, situata al di là del Mississipi. Si stette contenti ad esigere il giuramento prescritto.

Il Texas sarà occupato dal corpo del generalo Veitzel forte di 22,000 uomini.

Le armate federali vengono licenziate nella misura di 8000 uomini al giorno.

Corre voce che il Congresso debba venir convocato per una sessione straordinaria.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 20.

L'imperatore ha ricevuto ieri il principe Napoleone.

Fu presentato al Corpo legislativo un nuovo progetto circa i consigli generali e municipali.

La *Patrie* annunzia che i francesi occuparono parecchie importanti città del Messico.

Berlino, 20.

Il Governo italiano ha fatto sapere al Gabinetto di Berlino di essere pronto a conchiudere un trattato commerciale collo Zollverein sulle basi di quello conchiuso tra lo Zollverein e l'Inghilterra, col patto però che tutti gli Stati dello Zollverein riconoscano prima il regno d'Italia.

Assicurasi che il governo di Sassonia, come quello di Baden, sia pronto a riconoscere l'Italia.

Torino, 20.

Rendita italiana (fine corrente) 66 39.
Certificati dell'ultimo prestito 68 68.

Parigi, 20.

BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 19	20
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura)	66 30	66 42
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura)	95 40	95 20
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura)	90 1/8	90 1/8
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	66 60	66 75
Id. (fine mese)	66 55	66 72
Id. (fine pross.)	— —	66 90
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	726	733
Id. italiano	410	402
Id. spagnuolo	461	462
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	306	305
Id. Lombardo-venete	485	487
Id. Austriache	420	417
Id. Romane	242	250
Obbligazioni strade ferrate Romane	216	218

Torino, 21.

Lettere da Roma del 18 annunziano che ieri furono rotte le trattative.

Nuova-York, 10.

I federali hanno occupato Bransville. I separatisti avevano già venduto le artiglierie agli imperialisti messicani.

Attendesi la resa di Galveston.

Kirby Smith recossi al Messico con una forte somma di danaro.

Non fu ancora deciso se Davis verrà giudicato da un tribunale civile o militare.

Oro 137. Cotone 41.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

PERGOLA, ore 8 1/2. — Opera del maestro Rossini: *Semiramide*, colle sorelle Marchisio. — Ballo: *L'esposizione di Londra.*

R. TEATRO ALFIERI, ore 8 — Opera: *Marta*; Cavatina e duetto nell'opera: *Lucia di Lammermoor* — Ballo: *Le astuzie di Zelinda.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — Compagnia equestre di G. Ciniselli.

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Compagnia equestre dei fratelli Guillaume.

TEATRO MECCANICO dei Pacsi Bassi, posto sul Lung'Arno Nuovo. Due rappresentazioni, a ore 7 e a ore 9.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze il 20 giugno.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 758, 8	mm 757, 3	mm 758, 0
Termometro centigrado	21, 5	27, 5	22, 0
Umidità relativa	65, 0	40, 0	60, 0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento direzione	E	SO	NO
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura { Massima + 27,5 / Minima + 10,0 }
Minima nella notte del 21 + 12,5

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 21 giugno 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
5 % god. 1 Gen. 65	66 45	66 40	66 80	66 75	» »	» »	LIVORNO	8	100 »	99 7/8
Sottoscrizione 5 %	» »	» »	» »	» »	68 30	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god. 1 Ott. 64	42 15	42 10	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 5/8
Imprestito Ferriero » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	88 »	» »	ROMA	30	508 »	505 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % f. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	103 »	» »	BOLOGNA	30	99 1/4	99 »
							ANCONA	30	99 1/4	99 »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	1734	1728	» »	» »	» »	1733 fc.	NAPOLI	30	99 1/4	99 »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	190 »	1740 fl.	MILANO	30	99 1/4	99 »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	GENOVA	30	99 1/4	99 »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »	TORINO	30	99 1/4	99 »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	76 1/2	76 1/4	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f. g.	30	246 »	244 1/4
Obblig. 3 % dette » 1 »	222 1/4	222 »	» »	» »	» »	222 fc.	TRIESTE	30	» »	» »
» 5 % » » 1 Mar. 64	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire l'azione 1 Gen. 64	» »	» »	» »	» »	52 »	» »	VIENNA	30	» »	» »
							Detto	90	» »	» »
Obb. dette in te pagate 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	376 »	» »	AUGUSTA	30	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Dic. 64	» »	» »	» »	» »	87 3/4	» »	Detto	90	211 »	209 »
Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	85 »	» »	FRANCOFORTE	30	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Gen. 65	» »	72 »	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM	90	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 63	» »	» »	» »	» »	340 »	» »	AMBURGO	90	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Gen. 63	» »	» »	» »	» »	183 »	» »	LONDRA	30	25 18	25 »
Dette demaniali 1 Aprile	381 1/4	381 1/2	» »	» »	» »	» »	Detto	90	24 95	24 80
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI	30	100 »	99 1/2
Mot. Barsanti Matteucci 1ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/2	99 »
» » 2ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE	90	99 1/2	99 »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	67 »	» »	MARSIGLIA	90	99 1/2	99 »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	42 50	» »	Sconto Banca 5 %			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	67 15	30 »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. — 66 42 1/2 fine corrente. — 66 80 fine luglio.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

Parte deliberativa di decreto proferito dal Pretore del quartier San Giovanni di Firenze nel dì 5 giugno 1865.

Omissis etc.

Pronunziando sulle istanze avanzate dal signor Attilio Boschi come liquidatario della cessata Ragione Guerber, Gonin e comp., con scrittura di questo giorno.

Assegna a tutti i creditori della cessata Ragione commerciale Guerber, Gonin e compagni il nuovo e perentorio termine di giorni quaranta a contare da quello della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, e dell'affissione del medesimo nei soliti luoghi, a dare in nota ed esibire al signor Attilio Boschi nei nomi suddetti i respettivi loro titoli di credito contro la predetta cessata Ragione commerciale Guerber, Gonin e compagni, onde il sig. Attilio Boschi nei nomi ridetti possa procedere al relativo reparto dei capitali già realizzati ed esistenti di spettanza della sunnominata Ragione commerciale Guerber, Gonin e compagni.

Dichiara che passato il suddetto termine di giorni quaranta, tutti i creditori non comparsi debbono ritenersi come decaduti dai loro diritti e debbono ritenersi come bene e legittimamente eseguiti il reparto, o reparti che potranno essere avvenuti a favore dei creditori comparsi nel termine assegnato col presente decreto.

Pone le spese di questo decreto a carico della cessata Ragione Guerber, Gonin e compagni.

Così decretato il giorno, mese ed anno che sopra.

Firmati all'originale
CARLO CORRADINI Pretore
TOMMASO TEGHINI Coad.
Per copia conforme salvo ec
Dottor A. LODOLI.

N. B. Il liquidatario della suddetta Ragione è reperibile nel suo scrittoio posto in via dei Rustici al num° 5 primo piano, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane di ciascun giorno. 164

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re di Italia.

Udienza del dì trenta marzo milleottocentosessantacinque.

Il tribunale di prima istanza di Arezzo, turno civile.

Omissis etc.

Sentito il pubblico ministero;

Inerendo alle istanze dei signori dottore Paolo e Giuseppe fratelli Sandrelli, e Faustina De-Lippi vedova Verità, di che nelle loro scritture del 18 e 21 marzo corrente;

Dichiara aperto il giudizio di graduatoria dei creditori del signor Cristofano Bertelli e suoi autori, aventi diritto alla distribuzione del prezzo dei beni espropriati a pregiudizio dello stesso signor Bertelli stati aggiudicati quanto a quelli compresi nel V° lotto ai signori Gaspero e Giovanni Rossi con decreto de' 27 marzo corrente, e liberati respettivamente quanto agli altri lotti ai signori Giovan Battista Belloni, Giuseppe Sandrelli, Anna Orlandini ne' Bertelli, Cristofano Bertelli e Alessandria Tavarnelli coi decreti del dì 2 e 6 dello stesso corrente mese. Assegna a detti creditori il termine di giorni trenta ad aver prodotta nella Cancelleria di questo tribunale i titoli dei loro respettivi crediti a forma della legge. - Omette la nomina del procuratore della graduatoria stante lo scarso numero dei creditori stessi, e dichiara le spese prelevabili con privilegio dal prezzo cadente in distribuzione.

ENRICO PETRI Presidente
ENRICO AZZARRI Coadiutore
Per copia conforme salvo ec.
162 M. FRANCESCO BRIZI Proc.

RR. Spedali riuniti di Pisa.

AVVISO.

Rendesi noto che con deliberazione di questa Direzione, approvata dalla R. Prefettura il dì 12 corrente, è rimasto determinato:

Che d'ora in appresso i tenutarii dei gettatelli di ambo i sessi, oltre agli obblighi che loro incombono in ordine alle istruzioni de' 17 febbraio 1818, debbano avere pur quello di procurare ai detti gettatelli la istruzione nel leggere, scrivere e aritmetica, mandandogli alle pubbliche scuole ove esistono; e che il premio dalle citate istruzioni promesso non debba essere corrisposto a quei tenutarii che avranno trascurato il suddetto nuovo obbligo, e non saranno perciò in grado di produrre un attestato del maestro o maestra comprovante l'adempimento dell'obbligo stesso.

Li 19 giugno 1865.
V.° il commissario
CAV. D. C. CUTURI.
Il segretario
160 D. C. TEMPESTI.

---

166 AVVISO.

Gl'incanti dei beni stabili esecutati a carico dei nobili signori Alessandro Tozzi-Pini, ed Elisabetta Mazzei vedova Tozzi-Pini. - Istante l'illustrissimo signore Operaio del monastero delle RR. Madri Salesiane in San Silvestro di Pisa, creditore - che dovevano eseguirsi il 10 maggio ultimo passato, essendo stati prorogati per domanda dei debitori escussi - avranno luogo a forma della relativa cartella debitamente e tempestivamente affissa e pubblicata fino dal 27 marzo anno corrente, ed a cui deve referirsi, la mattina del primo luglio prossimo 1865 alle ore dodici avanti la porta esterna del palazzo pretorio di questa città, a forma della legge.

Questo dì 19 giugno 1865.
Per copia conforme
SCIP. STIATTI Canc.
M. GRAZ. BRACCI.
V.° SCIP. STATTI Canc.

Con decreto del tribunale di prima istanza di Lucca del 4 aprile 1865 sulle istanze di Domenico Gemignani pensionato domiciliato in Lucca, fu dichiarato aperto il giudizio di graduatoria tra i creditori aventi diritto al prezzo e frutti di che appresso in pregiudizio di M. Anna Lippi moglie di Bonifazio q. Giov. Domenico Pera domiciliata in Lucca, e di lei autori. - Il prezzo da distribuirsi è di L. 980, stima attribuita a due fondi da detto Pera venduti a detto Gemignani, e di cui fu fatto il relativo giudizio di purgazione, e ciò oltre i frutti decorsi e decorrendi.

E fu quindi assegnato ai creditori ed interessati il tempo e termine di giorni trenta ad aver prodotto in atti i titoli dei loro crediti, e venne omessa la nomina del procuratore stante lo scarso numero dei creditori.

Lucca 12 giugno 1865.
161 GIOV. CHICCA.

CHEMIN DE FER VICTOR-EMMANUEL

MM. les actionnaires sont prévenus que l'intérêt sémestriel des actions à 6 0/0 l'an, soit francs 15 par action, échéant le 1er juillet 1865, sera payé, à partir du samedi 1er juillet, de 10 heures à 2 heures, les dimanches et fêtes exceptés:

à Paris, dans les Bureaux de Compagnie, 48*bis*, rue Basse-du-Rempart;
à Turin, au siége de la Société, 16, via Cernaia.

Ce paiement s'effectuera sous déduction de l'impôt à percevoir au profit du trésor, en vertu de la loi du 23 juin 1857, soit 0 fr. 30 c. par coupon d'action au porteur.

Paris, le 8 juin 1865.

Par ordre du Comité de Paris
163 *Le Secrétaire:* L. LE PROVOST.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA

Lavori pel trasferimento della Capitale.

Per disposizione data dal Ministero dei lavori pubblici si terrà nel dì 3 del prossimo luglio, al tocco preciso, negli uffici di questa Prefettura, dinanzi all'illustrissimo signor Prefetto con l'intervento del signor direttore del Genio militare, una licitazione privata al fine di dare in accollo i lavori di adattamento dei locali destinati in questa città a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I detti lavori sono stimati approssimativamente lire 80,000.

La licitazione si terrà per mezzo di offerte segrete. Non si ammetteranno quelle offerte le quali non abbiano raggiunto o superato il ribasso che sarà indicato in una scheda suggellata, la quale verrà depositata, all'aprirsi della licitazione, sul tavolo della sala degl'incanti. Nel caso di uguaglianza di offerte si procederà nel modo stabilito dall'articolo 79 del regolamento sulla contabilità generale, approvato col regio decreto del 13 dicembre 1863 (n° 1628).

A questa licitazione saranno ammessi tutti coloro che già furono indicati nell'avviso del sottoscritto in data del 31 gennaio del corrente anno, relativo agli accolli dei lavori pel trasferimento della capitale.

I concorrenti dovranno depositare in contanti od in biglietti della Banca nazionale la somma di lire duemila.

L'accollatario è tenuto di devenire immediatamente alla stipulazione del contratto con prestare una cauzione che sia pari al decimo del montare dell'accollo, in numerario o mediante biglietti di Banca nazionale, ovvero con cartelle del debito pubblico al portatore, valutate a lire cento per ogni cinque lire di rendita.

Il pagamento dei lavori si eseguirà in tante rate, ciascuna non minore di lire diecimila, man mano che l'accollatario proverà di avere eseguita una corrispondente parte dei medesimi, deduzione fatta del ribasso d'asta, e della ritenzione d'un ventesimo. Il montare dei ventesimi ritenuti verrà soddisfatto coll'ultima rata in seguito della finale collaudazione da farsi sei mesi dopo il compimento dell'opera.

Sono a carico dell'accollatario le spese tutte relative all'incanto, alla stipulazione del contratto ed alle copie del medesimo, esclusa la tassa di registro.

I capitoli d'appalto sono ostensibili nella Segreteria nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Firenze, 19 giugno 1865.
165 *Il Segretario capo:* G. BRIGATI.

FIRENZE — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA

Istruzione teorico-pratica di **Francesco De Blasiis**, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in tutto il Regno.

STATISTICA AMMINISTRATIVA

DEL

REGNO D'ITALIA

coll'elenco alfabetico dei comuni e loro popolazione e circoscrizione

Un vol. in-4° di pag. **380** al prezzo di lire **5**.

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia EREDI BOTTA
Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

CATALOGO

DELLE

OPERE PUBBLICATE

DALLA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

TORINO — VIA D'ANGENNES — PALAZZO CARIGNANO

ALLARIO — Tables de nomenclature, français-ital., 1 vol. L. 1 »
ALASIA — Theologiae moralis, 8 volumi in-4° grande » 30 »
* ATTI del Parlamento subalpino:
Ristampa del 1848, 5 volumi in-4° grande . . . » 56 80
» del 1849, 6 » . . . . » 78 60
» del 1850, 2 » . . . . » 45 60
* ATTI del Parlamento italiano:
Ristampa del 1860, 3 volumi in-4° grande . . . » 39 20
» del 1861, 5 » . . . . » 145 20
* ATTI del Municipio di Torino: annate 1849-50-51-52-57-58-59-60-62-63, a L. 10 caduna . . . . » 100 »
BERTOLOTTI — Il Salvatore (terza edizione), 1 volume. » 5 »
BON-COMPAGNI — Considerazioni sull'Italia centrale, 1 vol. » 3 50
* BORGHI — Sull'ordinamento della marina militare italiana, 2 volumi . . . . » 16 »
BIORCI — I miei trent'anni, 1 volume. . . . . . . » 1 »
BORON — Repertorio della legislazione costituzionale sarda, ossia doppio indice degli atti del Governo dall'anno 1848 a tutto il 1859, 1 volume in-8° . . . . . » 2 50
BORSANI — L'uomo e la società, 1 volume in-8° . . » 5 »
BROFFERIO — (Memorie di): *I miei tempi*, 2 volumi in-16° (il primo e secondo della raccolta) . . . . . » 5 »
BUNSEN — I segni del tempo o lettere sopra la libertà di coscienza, 1 volume in-8°. . . . . » 4 »
CARANTI — La nuova Roma, 1 fascicolo in-12° . . . » » 20
CARUTTI — Storia di Emmanuele III, 2 volumi in-8° . . » 10 »
CASPER — Manuale pratico di medicina legale, tradotto dal tedesco dal dottore Emilio Leone, con aggiunte del cavaliere Carlo Demaria, 2 volumi in-8°. (Opera utile a tutti i medici, specialmente condotti, ai magistrati ed agli avvocati) . . . . L. 16 »
CAVALLERI — Dinastia di Napoleone - Ricordi storici del primo impero, 1 volume . . . . » 1 20
CHAPUSOT — Vera cucina casalinga, 1 volume in-16° . » 4 50
* CHEVALLAY — Collezione di massime per la formazione dei regolamenti municipali, 1 fascicolo in-8° . . . . » 2 »
CIBRARIO — Brevi notizie storiche e genealogiche dei Reali di Savoia, 1 volume in-4° . . . . » 3 50
— Operette varie: Delle finanze della monarchia di Savoia ne' secoli XIII e XIV — Dell'origine dei cognomi — Vita di Filiberto Pingone — Lezione sopra un sonetto di Dante — Dei conti d'Asti — Nota sul commercio degli schiavi — Lettere scritte in un viaggio di Spagna e di Portogallo, 1 volume in-8° grande » 5 »
— Lettere inedite di santi, papi, principi, illustri guerrieri e letterati con note ed illustrazioni, 1 vol. in-8° » 10 »
— Notizie sulla vita di Carlo Alberto, 1 volume in-8° » 2 50
— Dell'economia politica del medio evo (quinta edizione italiana), 2 volumi in-8° grande. . . . . . » 12 »
— Novelle, nuova edizione riveduta dall'autore, 1 volume in-16° . . . . » 1 50
CICCONE — Coltivazione del gelso e governo del filugello, 1 volume in-8° con incisioni. . . . . . . » 5 »
CHIALA — Une page d'histoire du Gouvernement représentatif en Piémont, 1 volume in-8° grande . . . » 6 »
* CLARETTA — Memorie storiche intorno alla vita ed agli studi di Gian Tommaso Terraneo, 1 volume in-8° » 4 »
* — Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo, duchessa di Savoia . . . . » 4 »
CODICE CIVILE, 1 volume in-8° . . . . » 3 50
COLLEZIONE delle leggi, dei regolamenti e delle decisioni sul registro-bollo, 1 volume diviso in 3 libri. . » 5 30
— volume II diviso in 5 fascicoli . . . . . . » 8 70
COSTA archiepiscopus — Synodus dioecesana taurinensis, 1 volume in-12°. . . . . » 2 »
DURIO — Raccolta di epigrafi, 1 volume in-8° . . . » 3 »
ELENA — Lezioni di diritto commerciale per le scuole, 1 volume in-8° . . . . » 6
* FERRAROTTI — Manuale delle Corti d'Assisie e dei Giurati, 1 volume in-8° grande . . . . » 4 »
FESTI — Il movimento italiano nel Trentino un opuscolo in-12° . . . . L. 1 »
GALLENGA — Storia del Piemonte dai primi tempi alla pace di Parigi del 30 marzo 1856, 2 volumi in-8° . . » 10 »
GIOBERTI — Opere postume:
La riforma cattolica della Chiesa, 1 volume. . . » 4 40
La filosofia della rivelazione, 1 volume . . . . » 5 50
La protologia, 2 volumi . . . . » 18 65
Miscellanee, 2 volumi . . . . » 20 »
Ricordi e carteggio, 3 volumi . . . . » 24 »
GIOBERTI — Introduzione allo studio della filosofia, 2 volumi in-8°. . . . . » 19 40
Considerazioni sulle dottrine religiose di Cousin, 1 volume in-8° . . . . » 2 80
— Rinnovamento italiano, 2 vol. in-8° grande . . . » 20 »
HEYSE — Sistema della scienza delle lingue. Opera postuma edita dal dottore H. Steinthal. Prima versione dal tedesco e corredata di alcune note, per Emilio Leone, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
MANCINI-OLIVA — Patria ed amore (Canti di) . . . . » 4 »
MANUALE ad uso dei membri del Parlamento, contenente le principali leggi organiche dello Stato ed i regolamenti delle due Camere, ecc., 1 volume compatto di 522 pagine, legato in tela inglese . . . . . » 8 »
Appendice al detto Manuale . . . . » 3 »
MAROCCO — Basilica magistrale di Torino: Sunti storico-statistici, 1 volume . . . . » 5 »
— Cenni sull'arte tipografica, 1 volume in-12° . . . » 2 »
— Considerazioni sopra la donna, strenna per l'anno 1864: Edizione elegante in cartoncino. . . . . . . » 3 »
Id. in tela . . . . » 4 »
MASSINI — Vita dei Santi, 6 volumi . . . . . . » 9 »
MIRAGLIA — Canti dell'esilio, 1 volume . . . . . » 2 »
MICHELINI ALESSANDRO — Storia della marina militare del cessato regno di Sardegna, 1 volume . . . . . » 3 »
MONUMENTI legali del Regno Sardo dal secolo XII al XV:
Statuti d'Agliè, anno 1448 . . . . » 2 »
» di Pavone, anni 1326-1507 . . . . . . » 2 »
» d'Ivrea, anno 1334 . . . . » 4 »
» di San Giorgio, anni 1343, 1492 e 146 . . » 4 »
» di Strambino, anno 1438 . . . . » 2 60
MOZZONI — Tavole cronologiche critiche della storia della Chiesa universale. Venezia 1852, 1 atlante in foglio » 50 »
MUSSO — Prime letture ad uso delle scuole . . . . » » 15
OPERTI — Leggi e regolamenti di polizia, 1 volume . » 5 »
OFFICIA propria sanctorum novissima, 1 volume . . L. 2 »
ROCCA — Senza politica (Racconti), 1 volume . . . » 4 »
RACCOLTA GENERALE dei regolamenti, manifesti, notificazioni ed altri provvedimenti per l'amministrazione della Città di Torino, 1 volume in-8° . . . . . . » 10 »
RACCOLTA dei regolamenti, manifesti, istruzioni, ecc., per la polizia urbana e rurale della Città di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
REGOLAMENTO per l'amministrazione interna del Municipio di Torino, 1 volume . . . . » 1 50
REGOLAMENTO per l'ornato e polizia edilizia della Città di Torino, 1 fascicolo . . . . » » 80
ROPOLO — L'amore a vent'anni, romanzo, 1 volume . » 1 50
ROVERE — Descrizione del palazzo reale di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 3 »
RUBINI — Storia di Russia dai primitivi e principali suoi popoli sino all'anno 1725, 1 volume in-8° . . . » 7 50
SAVINI — Biblioteca delle Stravaganze, 3 volumi in-32° » 4 »
— Scandagli marittimi, 1 volume in-8° . . . . . » 4 »
STATISTICA AMMINISTRATIVA del Regno d'Italia, 1 vol. in-4° » 8 »
STATISTICA della provincia di Sondrio, 1 volume in-4°. » 2 »
* TOUSSAINT — Il Goudar nuovissimo, grammatica italiana e francese . . . . » 2 »
* — Primo libro di lettura francese . . . . » » 80
* — Sunto di storia generale, 1 volume . . . . . . » 2 50
VELLA — La legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 25 ottobre 1859 ordinata al miglior uso degl'impiegati delle provincie e dei comuni (terza edizione con aggiunte). . . . . » 4 »
VITE dei santi e dei personaggi illustri dell'antico Testamento, ecc., 6 volumi in-12° . . . . » 12 »
ZOBI — La Questione Romana esaminata nella sua soluzione, 1 fascicolo in-8° . . . . » » 80

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno »	46	24	13
Svizzera . . . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania . . . . »	82	48	27
Id. per il solo Giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento »	60	31	16

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, numero 20.

Nelle provincie del regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta tipografia e dai principali librai. — Fuori del regno, alle direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20 — Arretrato cent. 40.

FIRENZE - G. BARBÈRA, Editore
Collezione Diamante

I quattro poeti. - Sei volumi con ritratto . . . . L. 13 50.

(Si vendono anche separati.)

Satire e poesie minori, di V. Alfieri, *del principe e delle lettere, della tirannide.* Libri due. - Tre volumi con ritratto . . . . » 6 75.

(Si vendono anche separati.)

Autobiografie. - Un vol. . . . » 2 25.
Cronica fiorentina, di M. Dino Compagni. - Un volume . . . . » 2 25.
Le mie prigioni, di Silvio Pellico. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
La secchia rapita, di A. Tassoni. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
Rime e lettere, di M. Buonarroti. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
Ritratti, allocuzioni e pensieri, scelti dalla Storia d'Italia, di F. Guicciardini. - Un vol. con ritratto » 2 25
Il Principe e altri scritti politici, di N. Machiavelli. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Le commedie, di Niccolò Machiavelli. - Un vol. . . . . » 2 25
Le Poesie liriche, di Vincenzo Monti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
I poemi, di V. Monti. - Due vol. » 2 25
Apologia, di A. Caro contro L. Castelvetro. - Un vol. con ritratto » 2 25
L'Eneide, di Virgilio, volgarizzato da A. Caro. - Un vol. . . . . . . » 2 25
Rime, di L. de'Medici. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Le poesie, di Giuseppe Giusti. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Il Decameron, di G. Boccacci. - Tre vol. con vignette . . . . . . » 6 75
La Fiammetta, di G. Boccacci. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Capricci e aneddoti di artisti, descritta da G. Vasari. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Poesie, di Francesco Redi. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Rime e lettere, di Vittoria Colonna. Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Le novelle, di Franco Sacchetti. - Due vol. con 2 incisioni . . . . . » 4 50
Satire, odi e lettere, di Salvatore Rosa. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Poesie, di Gabriele Rossetti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Gli ammaestramenti degli antichi, per Fra B. da San Concordio . » 2 25
Memorie, di C. Goldoni scritte da lui med. - Due vol. con ritratto » 4 50
Il Malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi. - Un vol. con ritr. . . » 2 25
Rime, di M. Cino da Pistoia, e d'altri Poeti nel Secolo XIV. - Un vol. col ritratto di Cino . . . . » 2 25
Viaggio in Terra Santa, di L. Frescobaldi, e *Viaggio al monte Sinai* del Sigoli. - Un vol. . . . . . . » 2 25
Poesie, di Giuseppe Parini. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Fior di leggende, del Secolo XIV. - Due volumetti . . . . » 4 50
L'Aminta e rime scelte di Torquato Tasso. - Un vol. . . . . . . » 2 25
Le storie e gli opuscoli, di Tacito, volgarizzate da B. Davanzati . » 2 25
Gli annali, di Tacito, volgarizzati da B. Davanzati. - Due vol. . . . » 4 50
La vita nuova e le rime, di Dante Alighieri. - Un vol. . . . . . . » 2 25
Poesie, di Gasparo Gozzi. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Rime e lettere, di Francesco Berni. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Della congiura Catilinaria e della guerra Giugurtina, libri due di Sallustio, volgarizzati da Fra B. da San Concordio. - Un vol. . . . . » 2 25
Scritti vari, di Galileo Galilei. - *Il saggiatore.* - Due vol. con ritratto e incisione . . . . » 4 50

(Si vendono anche separati.)

Le Confessioni, di Sant'Agostino. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Della natura delle cose, di Lucrezio Caro. (da pubblicarsi) . . . » 2 25
Della filosofica consolazione, di Boezio. (da pubblicarsi) . . . . » 2 25

NB. Le opere suddette si trovano dai principali librai d'Italia. Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale saranno inviate *franche* in tutto il Regno.

RACCOLTA DANTESCA

pubblicata da G. BARBÈRA.

LA DIVINA COMMEDIA di DANTE ALIGHIERI, col commento di *Pietro Fraticelli.* - Nuova edizione con giunte e correzioni, arricchita del ritratto e de' cenni storici intorno al Poeta, del Rimario, d'un Indice e di tre Tavole. Volume unico . . . . L. 5

IL CANZONIERE di DANTE ALIGHIERI, annotato e illustrato da *Pietro Fraticelli*, aggiuntovi le *Rime Sacre* e *Poesie latine* dello stesso autore. Un volume . . . . » 4

LA VITA NUOVA di DANTE ALIGHIERI, i trattati *De Vulgari Eloquio, De Monarchia* e la questione *de Aqua et Terra* con traduzione italiana delle opere scritte latinamente, e note e illustrazioni di *Pietro Fraticelli.* Un volume . . . . » 4

IL CONVITO di DANTE ALIGHIERI e le epistole con illustrazioni e note di *Pietro Fraticelli.* Un volume . . » 4

STORIA della vita di DANTE ALIGHIERI, compilata da *Pietro Fraticelli* sui documenti in parte raccolti da *Giuseppe Pelli*, in parte inediti. Un volume » 4

VOCABOLARIO DANTESCO, o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri, di L. G. BLANC, ora per la prima volta recato in italiano da *G. Carbone.* Un volume . . . . » 4

NB. Le suddette opere si vendono anche separatamente, e saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *vaglia.*

Contro corrispondente vaglia postale diretto *franco* alla

Tipografia EREDI BOTTA – Torino

si spediscono in tutte le provincie del Regno d'Italia i seguenti volumi:

ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO

Sessione del 1848

I. *Documenti* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . . . . L. 12 »
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dall'8 maggio al 2 agosto 1848 . . » 13 20
III. *Id.* *id.* — Dal 16 ottobre al 28 dicembre 1848 » 20 »
IV. *Indice analitico ed alfabetico* . . . . » 2 80
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . » 8 80

Sessione del 1849

I. *Documenti* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . . . . » 5 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 » 15 20
III. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . » 3 60
IV. *Documenti* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 . . . . » 10 20
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 31 luglio al 17 novembre 1849 . » 9 »
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 » 34 80

Sessione del 1850

I. *Documenti* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 . . . . . » 20 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 dicembre 1849 al 12 marzo 1850 » 24 80
III. *Id.* *id.* — Dal 13 marzo al 22 maggio 1850 . » 30 20
IV. *Id.* *id.* — Dal 23 maggio al 19 novembre 1850 . » 26 60
V. *Id. del Senato del Regno* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 » 16 20

ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO

Sessione del 1860

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 aprile al 10 luglio 1860 . L. 16 80
II. *Documenti* — Dal 2 aprile al 28 dicembre 1860 . . . . » 16 40
III. *Discussioni della Camera dei Deputati* — dal 2 ottobre al 28 dicembre 1860 » 6 »

Sessione del 1861

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 28 60
II. *Id.* *id.* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 26 20
III. *Documenti* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 . . . . » 23 40
IV. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 novembre 1861 al 12 aprile 1862 » 32 20
V. *Documenti* — Dal 18 febbraio 1861 al 30 giugno 1862 . . . . » 34 80
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — dal 26 febbraio al 12 aprile 1862 » 19 »

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.